

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 MARZO 1877

LXX.

TORNATA DEL 12 MARZO 1877

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CRISPI.

SOMMARIO. *Congedi. = Urgenza di una petizione. = Pissavini e Parenzo chiedono l'urgenza dei tre progetti di legge presentati sabato dal ministro delle finanze — La Camera acconsente. = Appello nominale, interrotto. = Il deputato Maffei svolge una sua interrogazione sopra l'acquisto fatto dal Governo degli oggetti di antichità ritrovati a Palestrina nello scorso 1876 — Informazioni del ministro per l'istruzione pubblica intorno la rarità e autenticità degli oggetti ritrovati. = Discussione della relazione sopra il numero dei deputati impiegati — Modificazioni proposte dal relatore Varè — Obbiezioni dei deputati Martini, Pasquali e Abignente ad alcune proposte della Commissione — Risposta e considerazioni del relatore in sostegno delle conclusioni della Commissione — Il ministro per la istruzione pubblica dà schiarimenti circa la posizione dei professori Fabretti, Carducci e Regnoli — Dichiarazioni del deputato Miceli a nome della Commissione — Ammissione della categoria generale dei deputati impiegati e della categoria dei magistrati — Questione pregiudiziale opposta dal deputato Martini alla risoluzione relativa ai professori Carducci e Fabretti approvata dalla Camera, che respinge pure la risoluzione sulla decadenza da deputato del professore Regnoli — Proposta del deputato Botta per la dilazione del sorteggio, combattuta dal deputato Corte, e respinta dalla Camera — Pel sorteggio restano esclusi i deputati professori Berti Domenico, Baccelli, Messedaglia, Pellegrino, Regnoli, Umana e Carducci; e sono dichiarati vacanti i collegi di Avigliana, Roma 3°, Verona 1°, Messina 1°, Bologna 2°, Alghero e Lugo. = Apresi la discussione generale dello schema di legge per aumento di un decimo degli stipendi dei presidi, direttori e insegnanti dei licei, ginnasi e delle scuole tecniche e normali — Osservazioni dei deputati Chiaves, Del Vecchio e Salaris; e risposte del ministro per la pubblica istruzione e del relatore Merzario — La discussione generale è chiusa. = Deposito della relazione sull'elezione del collegio di Nizza Monferrato.*

La seduta è aperta alle ore 2 pomeridiane.

(Il segretario Pissavini dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata, che è approvato.)

PRESIDENTE. Si dà comunicazione del sunto delle ultime petizioni presentate alla Camera.

PISSAVINI, segretario. (Legge)

1416. Gli impiegati straordinari e diurnisti presso le intendenze di finanza di Verona, Catanzaro, Padova, Cuneo, Caltanissetta e presso le amministrazioni centrali del Ministero delle finanze si rivolgono alla Camera con distinte petizioni perchè nel progetto di legge sullo stato degli impiegati civili, venga inserita qualche disposizione che lasci adito e

faciliti agli attuali straordinari di conseguire un impiego stabile.

1417. 716 impiegati delle amministrazioni centrali ricorrono nuovamente alla Camera per ottenere che, in occasione del prossimo riscatto delle ferrovie, venga loro esteso il vantaggio accordato ai soli impiegati dei Ministeri della guerra e della marina di poter viaggiare sulle ferrovie e sui piroscafi con la riduzione del 78 per cento sulle tariffe ordinarie.

1418. 264 cittadini di Ventimiglia Sicilia, nell'appoggiare coi loro voti la proposta di legge presentata dai deputati Di Cesarò e Di Rudinì tendente a riformare le circoscrizioni territoriali dei

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 MARZO 1877

comuni di Sicilia, fanno istanza perchè la medesima venga prontamente discussa ed approvata.

PRESIDENTE. Si dà comunicazione di un elenco di omaggi stati inviati alla Camera.

Dalla società operaia di Pistoia — Le mille cartelle del prestito Bevilacqua donate da Elie Babbini e non accettate, una copia;

Dalla deputazione provinciale di Brescia — Atti riferibili all'anno 1876, copie 2;

Dalla deputazione provinciale di Cremona — Atti riferibili all'anno 1876, copie 2;

Dalla direzione generale del debito pubblico a Firenze — Istruzione sull'ordinamento del Gran Libro e sulle disposizioni legislative e regolamentarie sul debito pubblico, copie 3;

Dall'avvocato Pasquale Albino, Campobasso — Corografia Molisana, parte I, una copia;

Dal signor Alessandro Rocca professore al circolo filologico e stenografico di Genova — Resoconto di una discussione sulle visite e perizie governative dei bastimenti per accertarne il buon stato di navigabilità, copie 25;

Dalla società ligure di salvamento a Genova — Terza solenne distribuzione dei premi ed onorificenze per salvamenti operati nel 1876, una copia;

Dal signor professore F. Palasciano, Napoli — Difesa del voto della Giunta municipale di Napoli contro lo stabilimento di una maternità nel brefotroffio dell'Annunziata, una copia;

Dai signori Santi, Mazarella, Rosano Salvatore, Greco Colosa, Floridia — Intorno alla strada intercomunale Floridia-Solarino a Sortino ed il municipio di Floridia, una copia;

Dal signor Rovinazzi di Bologna — *L'Eucalyptus globulus*, una copia;

Dal signor Ferdinando Buonaccorsi — Riforme sull'applicazione e riscossione delle imposte dirette. Riflessioni, copie 300.

PRRSIDENTE. L'onorevole Savini ha facoltà di parlare sul sunto delle petizioni.

SAVINI. Prego la Camera a voler dichiarare di urgenza la petizione 1416 degli impiegati straordinari delle finanze.

PRESIDENTE. L'onorevole Savini chiede che sia dichiarata d'urgenza la petizione 1416. Se non vi sono opposizioni l'urgenza s'intende accordata.

(È accordata.)

Chiedono un congedo, per motivi di famiglia: l'onorevole Canzi, di giorni 20; l'onorevole Gabelli, di giorni 15; l'onorevole Lugli, di giorni 12; l'onorevole Mussi Giuseppe, di giorni 15; l'onorevole Frattellini, di giorni 14.

Per motivi di salute: l'onorevole Guala, di giorni 20.

Per pubblico servizio: l'onorevole Polti, di giorni 15; l'onorevole Fossombroni, di giorni 15.

Se non ci sono opposizioni, questi congedi si intendono accordati.

(Sono accordati.)

PISSAVINI. Nella tornata di sabato l'onorevole presidente del Consiglio ha presentato tre progetti di legge: uno sulla perequazione fondiaria; un secondo per riforma alla legge sulla tassa di ricchezza mobile, ed un terzo per modificazione alla legge sulla macinazione dei cereali.

Certo è che questi due ultimi progetti sono nei desiderii e nei voti del paese.

Io credo quindi di rendermi anche interprete dei desiderii della Camera, pregando la medesima a volere dichiarare di urgenza i progetti di legge per modificazioni alla tassa di ricchezza mobile ed a quella sulla macinazione dei cereali.

MORELLI SALVATORE. Appoggio.

PARENZO. Chiedo che sia dichiarata anche l'urgenza per il terzo progetto di legge presentato dal signor ministro sulla perequazione fondiaria.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Pissavini e Parenzo chiedono che siano dichiarati d'urgenza i tre progetti di legge presentati dal ministro delle finanze sull'imposta della macinazione, sulla perequazione fondiaria, e per modificazioni alla legge sulla ricchezza mobile.

Se non vi sono opposizioni, l'urgenza per questi progetti di legge s'intende accordata.

(È accordata.)

Si procede all'appello nominale.

(*Il segretario Pissavini fa la chiama, che viene interrotta pel sovraggiungere di molti deputati.*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la interrogazione del deputato Maffei al ministro della pubblica istruzione.

Ne do lettura :

« Il sottoscritto domanda d'interrogare il ministro dell'istruzione pubblica, circa l'acquisto fatto dal Governo degli oggetti di antichità ritrovati a Palestrina nel febbraio del decorso anno 1876. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole Maffei.

MAFFEI. Non è la prima volta che l'attenzione dell'onorevole ministro è in Parlamento richiamata sopra la scoperta degli oggetti d'antichità avvenuta in Palestrina.

L'onorevole Sforza Cesarini, nel decorso anno, nella seduta del 22 giugno, interrogò in proposito il signor ministro della pubblica istruzione ed espone che il 29 febbraio del medesimo anno erano stati ritrovati in Palestrina oggetti di antichità pregiatissimi, nei quali il valore dell'oro e dell'argento era vinto dal pregio dell'arte e dell'antichità. Disse

che quegli oggetti erano stati ritrovati in una tomba scoperta nel suo loco sottostante al foro dell'epoca romana dell'antica città di Preneste, per cui rimaneva accertato, come ebbe a dire l'interrogante ed a confermare l'onorevole ministro, che per quegli oggetti veniva a rivelarsi una civiltà remotissima, che l'onorevole Cesarini faceva ascendere fino a quattromila anni; ma che, per essere più esatti, potrebbe sostenere anche una tara di dieci o dodici secoli senza che quegli oggetti vengano perciò a perdere nulla del loro pregio e della loro rarità.

La conclusione di quella interrogazione fu una raccomandazione al signor ministro perchè volesse procurare che quegli oggetti non andassero ad arricchire le collezioni dei musei stranieri, ma fossero conservati allo studio ed alla illustrazione della storia nostra italiana.

Il signor ministro, rispondendo, accettò di gran cuore la fattagli raccomandazione, e disse che, per quanto era in lui, non avrebbe trascurato nessuno di quei mezzi che erano in suo potere e che gli offrivano le leggi e i regolamenti, per impedire che quegli oggetti uscissero dalle mani dei proprietari che li avevano ritrovati, quando non gli fosse stato possibile di farne l'acquisto per conto dello Stato.

Sopra tre punti principali della risposta dell'onorevole ministro mi piace trattenermi un momento. Egli disse che la notizia di questo ritrovamento non eragli venuta, per la prima volta, con l'annuncio dell'interrogazione dell'onorevole Sforza Cesarini, e neppure per mezzo della dipendente direzione generale dei musei e degli scavi; ma che fin dai primi giorni del suo ministero, una persona intelligentissima, fornita di larga istruzione e competentissima nella materia, era stata sollecita di recarsi da lui, per richiamarne l'attenzione sopra questo fatto interessantissimo del ritrovamento dei preziosi oggetti di Palestrina.

O io frantasi le parole dell'onorevole ministro, o a me sembra che in quelle prime armi che si facevano nella questione, non si avesse di mira uno scopo differente da quello che colla sua interrogazione si proponeva di conseguire l'onorevole Sforza Cesarini, cioè quello di raccomandare al signor ministro di tener dietro a quel ritrovamento, perchè non sfuggissero all'Italia monumenti preziosissimi per la sua storia, dei quali parmi che allora non si disconoscesse nè l'importanza nè l'autenticità. Se di questa circostanza di fatto si ricorda il signor ministro, se io giunsi ad afferrare il senso delle sue parole, egli comprenderà quale e quanta importanza io annetta a questi fatti senza che sia di bisogno che io scenda in proposito ad ulteriori ed inutili spiegazioni.

Aggiunse il ministro che il prezzo di quegli oggetti che da principio si riteneva poter ascendere dalle 30, alle 35, alle 40 mila lire; ma poi per ritrovamenti successivi, e per la fama che se ne era divulgata, erano talmente cresciute le pretese dei proprietari che ne domandavano nientemeno la somma di 160,000 lire.

Si augurava il ministro che l'Italia potesse disporre di tali mezzi per gli acquisti di oggetti d'arte e di antichità: ma doveva confessare che questo suo e nostro desiderio non trovava una corrispondenza nelle cifre del bilancio.

Per ultimo, e qui è la parte più importante, il signor ministro disse che in quei giorni alcuni uomini dottissimi, ai quali di quelli oggetti erano stati mostrati i disegni fatti eseguire per ordine dell'istituto archeologico germanico, domandarono: sono genuini? E l'insigne artista ed archeologo che si trovava presente, si strinse nelle spalle.

Io non so chi sollevò quel sospetto; io non so chi con quell'atto in certo modo lo confermasse; ma questo so di certo che l'insigne archeologo che nell'interesse della scienza volle possedere quei disegni, e dalle cui mani non uscirono mai se non in questi giorni, per passare in quelle di un incisore, non ebbe mai il minimo sospetto sull'autenticità di quegli oggetti.

Se per eventualità a lui si riferisse quell'atto, certo un movimento involontario e forse abituale e naturalissimo ha dato luogo ad un equivoco. Ma il fatto sta che quell'atto e quella domanda furono interpretati come una diffidenza; e l'onorevole ministro ebbe a dire circa a quella domanda: « La risposta non è data. Io cito il pensiero ed il sospetto. » Quel pensiero e quel sospetto furono, onorevole signor ministro, citati qui in Parlamento; e qui in Parlamento io le domando quella risposta che non è ancor data. E gliela domando oggi, che sappiamo che codesti oggetti sono passati in proprietà del Governo, per un recente acquisto che se ne è fatto.

Questa mia interrogazione non è, signor ministro, glielo accerto, un atto di sfiducia, nè verso la sua persona, nè verso gli egregi uomini della direzione generale dei musei e degli scavi; inquantochè niuno meno di me avrebbe il diritto di sollevare un dubbio; avendo avuto la fortuna di poter vedere quegli oggetti, ne ho potuto ammirare la rarità e ho dovuto acquistare la certezza della loro autenticità.

Ma non è il giudizio del mio occhio non bastantemente sperimentato che domanda un conforto dalla sua autorevole parola, onorevole ministro. Questa deve intervenire, ma per rassicurare e il

Parlamento e il paese che del pubblico danaro non si è fatto spreco; questa deve intervenire per dichiarare l'autenticità non solo dei monumenti acquistati, ma altresì per dichiarare che a buon mercato si sono serbati monumenti importantissimi alla storia italiana.

Ciò è tanto più necessario inquantochè in questi giorni nuovi dubbi si sono sollevati, e non con la discussione e con la critica calma e pacata che si addice allo scienziato, ma con l'ironia e col sarcasmo gettati qua e là nei giornali frammezzo a qualche articolo di politica ecclesiastica e di politica orientale.

Conchiudo adunque, signor ministro, domandando come mai i sospetti che erano nati si dileguarono; quindi, di quali cautele fu circondato l'acquisto perchè la buona fede del Governo non fosse sorpresa.

Sono certo che, udita la parola del signor ministro, potrà dirsi:

E questo fa suggel ch'ogni uomo sganni.

Ma prima di dar termine a queste mie parole, mi permetta, signor ministro, che io le faccia due raccomandazioni, o meglio, che le rivolga due preghiere. In primo luogo, sebbene io conosca con quanta diligenza, religione e coscienza si raccolgano i frammenti d'argento e di bronzo ritrovati nella tomba di Palestrina, pur tuttavia non sdegni che io le faccia un eccitamento, perchè di tutte le minime cose si tenga conto, perchè tutti quei frammenti l'uno coll'altro si cerchi di mettere a confronto, per vedere se nuovi oggetti, se nuove forme possano rimettersi assieme, poichè quand'anche oggetti semplicissimi ed incompleti potessero ricomporsi, pur tuttavia non cesserebbero di avere una grandissima importanza.

E neppur questo è un atto di diffidenza, inquantochè in queste ricerche minute e noiose, so pur troppo che qualche volta esiste un Dio che propone e un uomo che dispone.

La seconda ed ultima mia preghiera consiste in questo. Dopo che ella avrà pronunziato la sua parola, che sarà, come sempre, autorevole, elegante, persuasiva e convincente, potrà ella infondere la fede a chi non crede? E di questi Tommasi che non credono se non toccano e se non vedono, ve ne sono molti, ed hanno anche ragione. Ora io domanderei se non fosse opportuno che ella desse le disposizioni opportune per sollecitare il momento in cui gli oggetti ritrovati a Palestrina siano o nel Kircheriano o altrove, esposti allo studio ed alla ammirazione degli eruditi: e se non tutti possono ora mettersi in mostra, vi se ne metta quella parte che può servire ad infondere il convincimento, che chia-

merò intuitivo, della preziosità e della autenticità loro.

COPPINO, *ministro per l'istruzione pubblica*. A quasi un anno di distanza la questione degli oggetti trovati a Palestrina viene per la seconda volta portata dinanzi al Parlamento, ed io desidero che si conchiuda. L'onorevole Maffei ricordò un sospetto che io aveva accennato allora, come pure ricordò che dalla Camera venivano degli eccitamenti perchè il Governo volesse farsi acquirente degli oggetti preziosi che erano stati trovati nella tomba di Palestrina. Ora tutta la questione, quale l'onorevole Maffei l'ha esposta questa mattina, si può ridurre all'autenticità degli oggetti ritrovati.

Era chiaro che una scoperta di quella natura, appena annunciata in questa città, dove tanti sono che le cose antiche amano, e dalle cose antiche eziandio traggono profitto, dovesse destare la curiosità di ciascuno: più naturale cosa era che l'ufficio, il quale ha per obbligo di soprintendere agli scavi ed alla buona conservazione degli oggetti che si scavano, dovesse rivolgere da quella parte la sua attenzione.

Ora il primo punto, ed il primo modo della risposta da farsi all'onorevole Maffei, ed agli altri che avessero dei sospetti, starà appunto qui, nell'indicare quello che la direzione abbia fatto affinchè gli oggetti trovati non solo si conservassero, ma si vedesse essere stati veramente scoperti e non maliziosamente importati lì per una di quelle speculazioni che, quantunque se ne abbiano pur troppo esempi precedenti, non sarebbe stata meno scandalosa e riprovevole.

L'ispettore degli scavi che sta a Palestrina, il giorno dopo al primo ritrovamento di pochi oggetti, ne dava notizia, ed il 1° di marzo due impiegati della direzione degli scavi, due egregie persone, delle quali una rimane tuttora, e l'altra fu chiamata, dopo concorso, ad insegnare archeologia nell'Università di Bologna, si recarono su quei luoghi. Il tempo era stato cattivo, gli scavi avevano dovuto sospendersi. Allora diedero le opportune disposizioni tracciando le direzioni che loro parvero necessarie al lavoro; esaminarono quanto si era incominciato a ritrovare, e partirono pel momento; ma per ritornare a tempo più propizio.

Le ispezioni in seguito furono adunque successive, e accompagnarono in certo qual modo il ritrovamento degli oggetti; non di tutti però, perchè alcuni, come dissi, già si erano trovati qualche giorno prima; ma siccome la tomba non era stata da principio scoperta e vuotata che nella parte sua orientale, così si procedette, sotto l'occhio dell'ispettore locale e con frequenti visite ri-

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 MARZO 1877

petute dagli impiegati della direzione, al proseguimento degli scavi medesimi. Anzi alcuni pezzi, per esempio (e per verità preziosissimi), col concorso di cotesti impiegati furono ripuliti dalla molta quantità di terra che li avvolgeva e nascondeva, e appena appena lasciava qua e là apparire qualche traccia dell'oggetto che stava dentro di essa.

Intanto che la fama correva di questo ritrovamento singolarissimo, cambiandosi l'amministrazione, un mio amico, competente uomo, e, per di più, sagacissimo, e forse per questo molto circospetto, mi consigliò di badarci, perchè le cose potevano non essere di quella antichità che si dice, ma contraffatte con quella scuola che in Italia non è nuovissima.

A questo io alludeva allorquando ebbi a rispondere alle interrogazioni dell'onorevole Sforza Cesarini.

Io non sono competente in quelle cose, ma credo che nessun ministro, anche competente, debba procedere secondo il suo semplice criterio, e così il mio debito era chiaro; poichè mi veniva un sospetto, aveva il dovere di assicurarmi se costoro che dubitavano dell'autenticità di questi pezzi avessero ragione o no. Evidentemente questa è materia disputabile molto, e contestazioni fra gli archeologi sono e saranno. Quindi non è a fare meraviglia se il sospetto abbia accompagnato in certo qual modo la conferma della verità e autenticità degli oggetti.

Intanto, quando già l'amministrazione teneva volto sopra questi lavori l'occhio suo, vennero alla luce altri oggetti trascurati da principio, imperocchè gli scopritori i quali a loro rischio e pericolo facevano lo scavo, diedero molta importanza, e chi non l'avrebbe data? agli oggetti d'oro e di argento; ma, ritrovatine altri di bronzo che, per il lungo tempo trascorso, pella terra e la patina accumulate, e per essere frantumati e rotti parevano essere di molto minor momento, li neglievano; nè si curavano di certi scudi che, distaccati dal muro, avevano lasciati ancora qua e là dei frammenti. Insomma facevano quello che era molto naturale si facesse; cioè cercavano quanto era prezioso. Ora trovare la preziosità anche in quegli oggetti di bronzo, anche negli oggetti di avorio tutti frantumati è solamente dato a colui il quale sappia, per la molta dottrina, riconoscere l'importanza di questi oggetti, la cui materia vale poco o nulla, ma vale moltissimo il lavoro. Questi sono due stadi, quasi direi, di ritrovamento.

Allora il Ministero dell'istruzione aveva da radunare a Roma una Commissione archeologica appunto per conferire una cattedra di questa scienza e disse al direttore di archeologia: ella non deve

andare sul posto; perocchè sarebbe questo un modo di far crescere forse le pretensioni. Se gli oggetti sono veri, se hanno una reale importanza, il Governo dovrà tentare pratiche per comprarli; onde v'è a badare che non se ne aumenti il valore sterminatamente ed oltre il giusto. Ella però deve mandare chi sappia giudicare e riferire.

Ed ecco come io andai raccogliendo giudizi da parecchie persone, la dottrina delle quali e la competenza niuno vorrà disconoscere. Liberi fra loro di contendere se 4000 anni o 7 secoli avanti l'era volgare debbano attribuirsi a quelle patere, a quegli altri oggetti che si sono trovati; liberi di disputare se tutti questi siano di pura arte etrusca o ci si ritrovi ancora l'elemento orientale; liberi di discutere se sieno imitazioni della industria fenicia la quale copia le cose assire ed egiziane e le trasporta nei porti ove vanno le sue navi, o se sia l'operosità etrusca la quale va a cercare sulle sponde fenicie questi oggetti splendidi di lusso, pei tempi d'allora. Ma ciò che non è libero, e ciò intorno a cui non ha dubitato nessuno degli uomini che ho consultato, è l'autenticità degli oggetti e l'importanza loro, imperocchè se dall'una parte gli oggetti in metallo prezioso e rivelanti la fabbricazione forestiera, e certo dimostrando l'arte forestiera, hanno una grande importanza, gli oggetti in materia, direi così, assai meno preziosa, i quali paiono piuttosto fabbricati tra noi, hanno una importanza grande come indicazione del punto in cui l'arte italiana si fosse trovata allora.

Quello tra gli eruditi che, avanti ogni altro, e senza essere interrogato, ne discorse e cominciò a discuterne fu il segretario dell'istituto germanico; dopo venne il Fabiani, il quale, pregato di andare sui luoghi, osservare bene le cose, fu il primo a raccogliere e spiegare le iscrizioni di quella patera d'argento, che fra i pezzi singolari ed importantissimi è forse il più singolare ed il più importante. Per verità l'arte egizia e fenicia vi si ritrova tutta insieme commista; e vi si rivela tutto il carattere della rappresentazione di quel periodo.

Il Lenormand, che è professore di archeologia alla biblioteca di Parigi, essendo per ventura in Roma, osservò questa patera, ne riconobbe l'alta importanza, e fu d'avviso che il tempo ad essa segnato dal Fabiani fosse il giusto; errori di secoli in quella remota antichità non contano; quando le opere di arte si fanno notare per quel carattere dominante, il quale dura più o meno in certo periodo di anni, ed imprime in sè le opere che produce.

Venne dopo la Commissione di cui aveva dato incarico al direttore, e la Commissione si componeva

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 MARZO 1877

dei signori Connestabile, Fabiani e Francesco Martinetti; Martinetti è uno dei più esperti periti che si abbiano di questi oggetti antichi; ed ha l'occhio in siffatte cose esercitato al punto da non lasciarsi facilmente ingannare.

Nè questo basta: io ebbi un'altra Commissione a Roma di altri onorevoli studiosi delle cose antiche, ed anche questa fu pregata di esaminare gli oggetti di Palestrina.

Facevano parte di essa il nostro collega Fabretti, il Minervini, il Depetra, nomi che l'Italia conosce, e che è solita a trovare là dove le cose antiche sono conservate.

Di più il disegno della patera era stato ceduto al Lenormand, e questi lo portò all'Accademia di Francia. Sopra questo disegno si fermò l'attenzione di quell'illustre orientalista che è il Rénan; il quale, studiatala, diede ragione all'interpretazione dell'epigrafe quale era stata data in Italia; e si congratulò con essa per la grande scoperta.

Signori, niuno a questo mondo ha il privilegio della verità: e l'uomo che colla maggiore avidità, colla maggior passione, colla maggiore sincerità d'animo la cerchi, può tuttavia essere ingannato. Ciò accade agl'individui ed ai popoli. Ma allorchando tutti questi argomenti si uniscono insieme per dimostrare la sincerità di questi lavori, io domando se sia permesso ancora di dubitare, se sia permesso di sospettare.

Quindi il Ministero era certo. Ed era certo poi per un altro ordine di cose. Vi erano questi uomini i quali andavano a vedere per commissione diretta o indiretta del Ministero; ma si acquistava da noi ogni giorno la conoscenza che vi erano altri che andavano a vedere per proprio conto: c'erano le avidità che si manifestavano. Ed in questo desiderio di arrivare i primi, di avere la preferenza nell'acquisto di tali oggetti, sempre riservato per le leggi attuali al Governo, noi forse avremmo trovato anche delle signorie forestiere.

Ad ogni modo, stabilita l'autenticità, tutti coloro che scrissero qualche cosa sopra gli oggetti trovati a Palestrina conchiudevano così: «Pertanto è ben chiaro come sarebbe sventura che oggetti siffatti andassero divisi o dispersi, od ancora andassero lungi da questa contrada che in secoli così remoti sapeva già intenderne il pregio e formarne tesoro, da questa Roma, ove ci ha buona parte degli oggetti un po' simili trovati in Italia, e dove si ha la speranza che nuove scoperte ci diano ulteriori e più sicuri confronti.»

Un po' simili trovati in Italia! è questo ancora un grande argomento dell'autenticità di questi oggetti; imperocchè essi sono un poco simili a quelli

della collezione Barberini; oggetti questi che furono tratti da tombe della medesima località in cui furono trovati i nuovi. La Commissione composta di Ariodante Fabretti, di Giulio Minervini e del signor Depetra scriveva queste parole il 15 settembre:

«Facciamo voti che il Governo acquisti gli oggetti in parola, perchè grave danno sarebbe se si lasciassero uscire d'Italia per arricchire musei stranieri.»

La Camera sentirà certo l'importanza dell'attestazione di questi uomini egregi; e sebbene vi sieno dei San Tommaso i quali solo credono quando toccano, ed altri non santi che dopo aver toccato persistono nell'incredulità, essa tuttavia riconoscerà che il Governo, rispondendo ad un voto da uomini dotti manifestato, ha per questa parte fatto il debito suo.

Ma, dice l'onorevole Maffei, ora bisogna fare due altre cose: bisogna tener conto delle più piccole parti; poichè se alcuni pochi oggetti si sono trovati interi, il massimo numero dei medesimi è ridotto a frammenti, molti dei quali per l'apparenza loro che non colpiva subito l'occhio, furono trascurati come cosa di poco o niun valore.

A questo proposito dirò che quando il Governo si determinò a far l'acquisto degli oggetti trovati, stabilì che nessun frammento dovesse essere negletto. Epperò il direttore dell'archeologia chiamò da Pompei uno dei più sagaci e periti espositori, dalla lunga opera avvezzo a riconoscere da frammenti le forme dell'intiero, e a rimettere insieme i pezzi frantumati e dispersi. Vuole poi che si esponano al pubblico; e certamente il Governo che ha comprato questi, che i dotti chiamano tesori, non li ha comprati per tenerli rinchiusi; egli si propone di aggiungere, con questa collezione, importanza al museo Kircheriano, il quale riceverà appunto in questo dono uno dei più grandi oggetti di antichità che lo faccia stimare dagli studiosi.

Allorchando questi oggetti saranno messi assieme, l'onorevole Maffei comprenderà, che sarà una tomba la quale verrà fuori nella sua interezza, perchè ci trovate stili, e guaine e pugnali ed infine tutti gli ornamenti che desideriamo di potere ricostruire per dare a tanta distanza di secoli una imagine di quello che poteva essere una antichissima tomba a Preneste.

MAFFEI. La Camera ha udite le dichiarazioni fatte dall'onorevole signor ministro, e credo che la Camera ed il paese saranno oramai persuasi che le cautele con cui fu circondato l'acquisto delle antichità prenestine furono tali da dare una soddisfazione completa ai più diffidenti. Ringrazio intanto il signor ministro e mi auguro che le sue parole

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 MARZO 1877

possano servire a far cessare quella guerruccia meschina che direi fatta a coltello, se esaminando le ferite non si riscontrassero le bucatore di spillo.

PRESIDENTE. L'incidente non ha più seguito.

L'ordine del giorno reca la discussione della relazione della Giunta per l'accertamento del numero dei deputati impiegati.

La Giunta ha accertato che per la categoria generale dei deputati impiegati e per quella dei magistrati non è stato raggiunto il numero permesso dalla legge, pei deputati professori propone:

« 1° la dichiarazione che gli onorevoli signori Carducci e Fabretti non possano far parte della Camera, in esecuzione dell'articolo 2 della legge 3 luglio 1875, per cui alla validità della elezione richiedesi la congiunzione *necessaria* dei due uffici sostenuti;

« 2° il sorteggio di *sei* professori, i quali debbano cessare dall'ufficio di deputato, fra i nomi degli onorevoli: Baccelli, Berti Domenico, Carnazza, De Crecchio, De Sanctis, Luzzatti, Messedaglia, Nocito, Pellegrino, Pessina, Pierantoni, Ponsiglioni, Ratti, Regnoli, Razzaboni, Sanna, Sperino, Sulis, Umana. »

VARÈ, relatore. Domando la parola per una dichiarazione.

PRESIDENTE. L'onorevole Varè ha facoltà di parlare.

VARÈ, relatore. Dopo che la Giunta ebbe preparato il suo lavoro e il relatore presentata la sua relazione, è stato comunicato alla Giunta medesima, per mezzo della Presidenza della Camera, un dispaccio ministeriale dal quale risulta che il professore deputato Francesco De Sanctis ha ottenuto di essere collocato a riposo.

Pertanto la Giunta deve modificare la seconda parte delle sue proposte e dire che il sorteggio deve essere di 5 sopra 18 deputati in luogo di 6 sopra 19.

Inoltre la vostra Giunta si trova nella necessità di aggiungere un'altra dichiarazione tendente a modificare le sue conchiusioni.

Qualcuno ha avvertito stamane la Giunta che, in un giornale arrivato ieri sera si annunciava che, oltre i due professori nominati nella prima parte delle nostre conchiusioni, ve ne ha un altro che sostiene ufficio egualmente retribuito sul bilancio dello Stato.

Noi abbiamo immediatamente pregato qui, seduta stante, l'onorevole ministro di appurare i fatti sopra questa circostanza.

L'onorevole ministro ci avverte ora che l'onorevole Regnoli, professore ordinario di diritto civile a Bologna, ebbe, per decreto ministeriale del 19 febbraio 1877, incarico d'insegnare la materia legale nella scuola di applicazione per gl'ingegneri annessa

all'Università di Bologna colla retribuzione di annue lire 1250 dal 1° febbraio ultimo.

La Giunta, avuta questa informazione, deve necessariamente mutare anche per questo le sue conchiusioni, e dire che pel decreto del 1° febbraio 1877, di cui parla l'informazione dell'onorevole ministro, se l'onorevole Regnoli ha accettato questo incarico, egli da quel giorno sarebbe decaduto dal suo ufficio di deputato: e perciò i professori da sorteggiarsi, sarebbero quattro invece di cinque. (*Interruzioni*) Erano sei, togliendo De Sanctis, rimangono cinque; togliendo Regnoli, rimangono quattro.

PRESIDENTE. Ha ragione.

Onorevole Varè, mandi alla Presidenza questa proposta, la quale mi pare consista in questo: « che cioè l'onorevole De Sanctis non debba mettersi nel bussolo, perchè ha dato la dimissione da professore, epperò è stato ritirato dal novero degli impiegati. Egli è pertanto legittimamente deputato, senza incorrere nella sorte degli altri. L'onorevole Regnoli poi, per un incarico il quale...

VARÈ, relatore. Ben inteso che lo abbia accettato.

Il ministro ci ha comunicato che egli ha dato l'incarico dopo l'elezione, e noi non vorremmo privare un nostro collega della sua qualità di deputato.

Una voce. Dopo l'elezione?

VARÈ, relatore. Dopo l'elezione. Ma egli, per decadere dal suo ufficio di deputato, deve accettare l'incarico.

Una voce. Lasciate fare.

VARÈ, relatore. Appunto: lasciate, o signori, che io faccia il mio dovere, ed il mio dovere è di avvertire che il professore Regnoli non sarebbe più deputato *quando avesse accettato l'incarico*, che oggi con questo biglietto il ministro ci avverte di *aver conferito*, senza però avvertire se sia stato accettato.

MINISTRO PER L'ISTRUZIONE PUBBLICA. Io non posso portare nessuna luce sulla questione presente per questo motivo. A me si è domandato della condizione del Regnoli.

Una voce. Quando?

MINISTRO PER L'ISTRUZIONE PUBBLICA. Ora, quando doveva rispondere all'onorevole Maffei. Allora ho scritto di qui un rigo al capo del servizio perchè mi dicesse se il Regnoli aveva ricevuto qualche incarico, e la risposta l'hanno sentita. Se ci sia poi una lettera del Regnoli che declini questo incarico non so, e scriveva appunto per saperlo. Se la Camera mi concede un poco di tempo, da qui a dieci minuti lo sapremo.

ABIGNENTE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Se comincia la discussione, io debbo dare la parola ad altri, onorevole Abignente, perchè ci sono tre oratori iscritti.

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 MARZO 1877

Intanto, onorevole Varè, mandi la sua proposta. L'onorevole Martini ha facoltà di parlare.

MARTINI. La Giunta per l'accertamento dei deputati impiegati propone, come la Camera ha udito, che i professori deputati Fabretti e Carducci vengano esclusi dal sorteggio concesso agli altri loro colleghi nella cattedra e nel Parlamento.

La Giunta ha avuto dei dubbi, dubbi dei quali io non la rimprovero, perchè la mostrano vigile e scrupolosa interprete della legge; ma io non ho comuni questi dubbi con essa.

La Giunta fonda la sua proposta sopra le disposizioni dell'articolo 2 della legge 3 luglio 1875, per il quale si toglierebbe il diritto all'eleggibilità, secondo l'interpretazione che vuole darsi a tale articolo, a quegli insegnanti i quali, oltre all'insegnamento della cattedra della quale sono titolari, abbiano anche un altro ufficio, non necessariamente congiunto, con l'ufficio principale.

Signori, se a quell'avverbio *necessariamente* si desse il valore assoluto che egli ha nel vocabolario, la legge del 1875 non avrebbe, per quanto ha riguardo agli insegnanti, significato veruno.

Io ve lo domando: quale insegnamento è necessariamente congiunto con un altro?

La Giunta ha citato due esempi. Essa crede che si congiungano necessariamente l'ufficio di direttore di un gabinetto con la cattedra di professore ordinario della scienza relativa.

Or bene, signori, nell'Università di Pisa il professore Meneghini è direttore dell'orto botanico e del gabinetto, ma ad altri è affidato l'insegnamento della botanica e della zoologia.

La Giunta crede altresì congiunto necessariamente l'ufficio di professore ordinario di clinica con quello di direttore della clinica stessa; ed io non ho che a citare anche qui l'esempio dell'Università di Pisa, dove il soprintendente degli spedali è direttore della clinica, mentre l'insegnamento clinico è affidato ad altri, al professore senatore Fedeli.

Dunque, se in alcun istituto universitario questi due uffici non sono congiunti, si fa chiaro che la necessità affermata dalla Giunta non esiste in questo nè, secondo me, in alcun altro caso.

Bisogna dunque, a parer mio, dare un valore relativo a quel *necessariamente* e della necessità giudicare col criterio dell'utilità del pubblico servizio e dell'interesse degli studi.

Se la Camera vuole procedere con questo criterio, essa consentirà facilmente con me che l'insegnamento delle letterature neo-latine, che il professore Carducci dà nell'Università di Bologna, è strettamente congiunto con quello della letteratura italiana parimente affidato a lui; perchè nello stato

presente della critica letteraria e storica, in tanta ricerca delle origini, in tanta indagine dei legami che vincolano le manifestazioni del nostro pensiero alle manifestazioni dei popoli anteriori, è evidente che dall'insegnamento delle letterature neo-latine viene grandissimo bene e potente sussidio all'insegnamento della letteratura italiana.

Anche più palese è che al sorteggio deve essere ammesso il professore Fabretti, il quale ha il doppio ufficio d'insegnante archeologia nell'Università di Torino e di direttore di quel museo.

La Giunta dice: il professore Fabretti è insegnante di archeologia greco-latina, e il museo è principalmente egizio.

Qui mi preme rettificare due fatti.

In primo luogo il professore Fabretti non è punto professore di archeologia greco-latina, perchè questa cattedra non esiste. Esiste un insegnamento di archeologia, per l'articolo 3 dei regolamenti universitari dell'anno decorso, ed è in facoltà dell'insegnante di fare lezioni di archeologia greco-latina, feniceo-assira, egizia, come meglio gli piace. Tanto è vero che un articolo dello stesso regolamento dice che l'insegnamento dell'archeologia ha di mira principalmente lo studio dei monumenti greci e romani, tenendo tuttavia conto delle collezioni speciali che si conservano nei musei di ciascuna Università. E neanche è giusto dire che il museo di Torino è principalmente egizio; il museo di Torino fondato da Vittorio Amedeo, si intitolò da principio *Museo di antichità*; vi si raccolsero iscrizioni trovate in Sardegna, e da quel principe ebbe Scipione Maffei l'ufficio di decifrarle e di illustrarle. Quel museo aggiunse al primo nome quello di egizio, poi che Carlo Emanuele diè incarico a Vitaliano Donati di fare un viaggio in Oriente e di raccogliere oggetti egizi per quell'istituto.

Del rimanente, o signori, il Depetra a Napoli, il De Ruggero a Roma, il De Solinas a Palermo compiono i due uffici di direttori del museo e di professori di archeologia che l'onorevole Fabretti compie a Torino. E si capisce il perchè; come volete fare a insegnare archeologia senza museo? Voi volete che la botanica si insegni colle piante davanti, volete che si faccia la fisiologia sperimentale. Ditemi, se togliete loro il museo, come possano seguire uguale sistema gli archeologi. L'archeologia è storia: e che è la storia senza documenti? Ora di quali altri documenti possono giovare gli archeologi se non di quelli che si accolgono nei musei? Essi non possono invocare la regina Saba perchè narri loro i colloqui avuti con Salomone, nè vivificare le memorie perchè dicano con quali reti furono sepolte negli ipogei.

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 MARZO 1877

A me pare dunque che, se si procede con questi concetti, non si possano non ammettere al sorteggio il professore Carducci ed il professore Fabretti. Ma io prego la Camera, se mai di queste considerazioni non fosse persuasa abbastanza, a tenere in maggior conto la considerazione che io le pongo ora innanzi.

Secondo la Giunta, questi due onorevoli nostri colleghi non sarebbero eleggibili. Or bene: spetta alla Giunta per l'accertamento dei deputati impiegati il ricercare se un deputato, del quale la Camera convalidò l'elezione, sia eleggibile o no? Io credo assolutamente di no; essa non ha quest'ufficio. Quest'ufficio spetta alla Giunta per le elezioni; e tanto spetta a questa Giunta che, avendo essa a riferire sulle elezioni di Fabriano e di Iesi, ove era stato eletto l'onorevole generale Carini, essa, propose che, mancando nell'eletto i requisiti richiesti, le due elezioni fossero dichiarate nulle: e la Camera venne appunto in tale deliberazione.

La Camera ha oramai riconosciuto che i requisiti i quali si esigono per essere eletti sono e nel professore Carducci e nel professore Fabretti, convalidando fino dal principio della Legislatura la loro elezione. Laonde io propongo la questione pregiudiziale, e chiedo alla Camera che le piaccia di ammettere al sorteggio anche l'onorevole Fabretti deputato di Perugia e l'onorevole Carducci deputato di Lugo.

Io spero che la Camera sarà persuasa che me non muovono nè rispetto, nè deferenze personali. Il professore Fabretti io non conosco se non per fama; di Giosuè Carducci sono amico non recente, e caldo estimatore dell'ingegno e della dottrina di lui. Nonpertanto io so che, se egli siederà in Parlamento, molte volte io sarò da lui recisamente discorde. Che importa? Io non chiedo alla Camera dimostrazioni di simpatia: io le domando di compiere un atto il quale, secondo me, debbono consigliarla più che le parole mie la precisa nozione delle cose e criteri di logica e di giustizia.

PASQUALI. Sorgo io pure, o signori, a contrastare le conchiusioni della Giunta, poichè io ritengo che la questione pregiudiziale, posta innanzi dall'onorevole Martini, debba realmente venire accolta.

Quando voi vi facciate ad esaminare le considerazioni per le quali la Giunta delle elezioni vi proponeva, il 1° dicembre 1876, di convalidare l'elezione dell'onorevole Fabretti, vedrete che la Giunta stessa diceva, aver essa constatato che nel Fabretti concorrevano tutti i requisiti voluti dall'articolo 40 dello Statuto. Quell'articolo 40 dello Statuto non richiede solo che l'eletto abbia raggiunto l'età di 30 anni, ma vuole altresì che egli abbia tutti quegli altri requisiti che sono dalla legge elettorale voluti;

e quindi l'articolo 40 ci rimanda a questa legge, e, quindi anche alla legge Bonfadini, la quale apporta una modificazione alla legge elettorale nei due articoli 97 e 100. Che se si volesse opporre che tutte queste convalidazioni erano fatte con riserva, io dovrei dirvi, o signori, che tale eccezione non avrebbe valore, poichè aprendo gli atti della Camera dei deputati, si vede che il 17 novembre 1865, l'onorevole Depretis, in occasione di convalidazione di alcune elezioni, nelle quali appunto vi poteva esser dubbio se gli eletti, le cui elezioni dovevano essere convalidate, potessero per ragioni di ufficio rimanere nella Camera, diceva essere mestieri far ampia riserva; e in ciò il processo verbale notava che il presidente poneva ai voti la convalidazione colla riserva stessa in modo esplicito. Quindi ogni qual volta voi avete convalidata una elezione, voi dovete necessariamente dire che sopra quella non si può tornare. È sovrana la Camera, e potrà quindi essa cangiare consiglio? Ciò che riconobbe valido all'epoca della convalidazione, potrà essa più tardi affermare non essere tale?

Intorno alla sovranità della Camera non metto dubbio, ma metto dubbio sulla convenienza e, dirò, sulla giustizia della cosa. Ma dico di più: non è un semplice cavillo quello che vi si propone, non è un cavillo curialesco tanto per sottrarre la questione ad un giudizio dal quale si possa temere un alcunchè; parmi invece che a questa conclusione si possa essere tratti quando anche si esamini il fatto isolato, sottraendosi alla grave influenza della propostavi questione pregiudiziale. Ed invero qual è la ragione per la quale l'onorevole Bonfadini proponeva la legge? L'ha detto l'onorevole Corbetta, prendendo ripetutamente la parola in quella discussione. Era una ragione essenzialmente diretta allo scopo di mantenere animata, vivida, risplendente ed in lustro una tribuna, che al paese poteva rendere servigi eminenti al pari della tribuna politica, mantenere vigorosa ed efficacemente produttiva la tribuna della cattedra. Questo era il concetto che animava il Bonfadini, concetto che veniva con elegantissima forma svolto dall'onorevole Corbetta.

Or bene, o signori, questa tribuna rimarrà ugualmente risplendente anche se ammettete che gli onorevoli Carducci e Fabretti debbano subire l'esperimento del sorteggio, poichè anche in tal caso sarà ridonato alla cattedra ugual numero di docenti, inquantochè l'estrazione, invece di verificarsi sopra il numero di 18, si verificherà sopra il numero di 20, ed alla Camera rimarrà pur sempre il numero di soli 13 professori. La ragione della legge non rimane pertanto offesa.

Ma, se noi scendiamo al dettaglio, e prendendo

in esame, ad esempio, la posizione giuridica e di fatto di Ariodante Fabretti, non possiamo a meno di non riconoscere che la legge 3 luglio 1875 non è neanche applicabile in fatto, perchè appunto in due uffici coperti dall'illustre Italiano si riscontra la necessaria collegamento voluta dall'articolo 2 di detta legge.

Ben disse l'onorevole Martini, che il Fabretti non è professore di archeologia greca e latina. Ed infatti la stessa Giunta, della cui relazione ora si discute, inserendo sotto il paragrafo terzo l'elenco dei professori deputati, indica al n° 7 il professore Fabretti, designandolo come professore di archeologia.

Or bene, o signori, non vi è soltanto l'articolo 4 del regolamento, ricordato dal preopinante, ma vi è qualche cosa di più, che soccorre al caso nostro. Vediamo con il lume e l'aiuto di quest'altro documento se l'insegnamento del Fabretti sia e debba essere limitato alle antichità greco-latine. È assodato che esso Fabretti è professore di archeologia. Or bene, vediamo ciò che al riguardo spiega questo documento ufficiale.

Esso è la relazione che informò e precede il regolamento della Facoltà di lettere, regolamento che istituisce la cattedra di archeologia. Quello che fa al caso nostro viene espresso con brevi parole che vi prego di consentirmi di leggere:

« Il nome di *archeologia*, senza dubbio, è troppo vasto, cioè comprende troppo, ed è interpretato in vario modo dai cultori e professori di questa scienza. L'Alemagna, seguendo il tipo che di questa scienza si è proposto nel Manuale di Otofredo Müller, per archeologia si intende principalmente e specialmente una storia dell'arte antica. In Italia invece, seguendo forse alcuni esempi e tradizioni che risalgono all'epoca del nostro rinascimento, l'insegnamento archeologico piuttosto che coll'arte si congiunge collo studio delle istituzioni della vita antica pubblica e privata. »

E la vita antica pubblica e privata non si restringe alla vita greca e romana, ma sale ben più avanti; essa va fino ai tempi assiri, ai tempi egizii.

Un museo che contenga suppellettile scientifica dell'era egizia risponde al vero concetto ed ai bisogni della archeologia, quale vuol essere intesa ed è per di più voluta dai nostri regolamenti universitari. Che se il museo di Torino assume anche il nome di museo egizio, ciò avviene per rendere un tributo di omaggio a quegli che si fece raccoglitore di quelle antichità e per ricordare che in quel luogo, dove sono raccolte le memorie della antichità, sono riunite due collezioni, la collezione greca e romana che una volta aveva sede nell'Università di Torino,

e la collezione egiziaca promossa dal bravo Druetti. Quindi non stiamo alle parole.

Comprendo che l'onorevole relatore della Commissione, che passò tanti anni della sua onorata emigrazione in Torino, abbia invece potuto rimanere colpito dalla parola *egizia*. Io stesso ho subito l'influenza materiale della popolare designazione che si fa in Torino di quel museo, e l'altro giorno, scrivendo all'onorevole Fabretti, sulla busta della lettera poneva l'indicazione di Museo Egizio.

Di questo fatto accortosi l'onorevole relatore con il sorriso di chi sorprende un potente argomento contro l'avversario, volle trarne per sè ragione di difesa; e tu vuoi, mi diceva, combattere le nostre conclusioni quando tu stesso per indicare quel museo lo chiami Egizio e sai che il Fabretti è professore di antichità greche e romane.

Or via, onorevole Varè, confido che questo argomento tratto da popolare errore, non sarà novellamente posto in essere e non si invocherà alla Camera, come valida prova, la definizione torinese di quel museo; poichè, se volgarmente si adopera questa frase, quando noi ci riferiamo alla legge, quando noi ci riferiamo ai regolamenti, quando noi cerchiamo il battesimo ufficiale di quel museo, il vostro argomento non regge in guisa alcuna, e scorgete che non si tratta di museo nè puramente egizio, nè tale nel quale predomini l'elemento egiziaco.

Mi sta davanti agli occhi la relazione presentata nel 1872 sull'esposizione dei vasi, e vediamo infatti che esso museo è altrimenti qualificato, e riconosciamo da quel riassunto storico-letterario che è necessario il professore si rechi giornalmente al museo per sorvegliare il governo di quelle importanti collezioni, che egli deve aver possibilità di poter trasportare da un luogo all'altro, che egli deve aver diritto di poter estrarre e sottoporre ai suoi scolari e i monumenti antichi, e le antiche medaglie, e le antiche monete senza dipendere da alcuno. E comprendiamo che a lui solo, per la natura degli studi e dell'ufficio di professore, è dato il mezzo e la possibilità di indicare per qual via quell'istituto scientifico debba trovarsi all'altezza della sua missione nella linea dei grandi concepimenti e degli elevati studi.

Se guardiamo poi che egli direttore ha 1200 lire di stipendio, mentre l'assistente primo ne ha circa 1900, noi dobbiamo riconoscere che per parte del Governo è constata la necessità di fondere insieme, e di dare al professore questo determinato incarico; e che anzi era necessario fosse dato a lui.

Vi è quindi una fusione.

D'altronde, signori, questa necessità di cui parla la legge, e che in nessuna legge della pubblica istruzione troviamo definita od ombreggiata pur solo in

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 MARZO 1877

qualche modo saliente, altro non è se non ciò che in linea legale e dal diritto civile si chiama accessorio. Applicate quindi la teoria dell'accessorio che segue la natura del principale, ed allora vedete che alla qualità di professore viene necessariamente annessa questa di direttore, e noi abbiamo novella riprova che fa uopo venire alla proposita conclusione, la quale suona contraria alle dichiarazioni che l'onorevole relatore vorrebbe fossero da voi accolte.

Dirò poi, per ciò che fu proposto relativamente all'onorevole Regnoli, che io credo la Camera non possa per ora preoccuparsi di questa nuova condizione di cose che si volle fare all'onorevole Regnoli.

Noi non sappiamo se egli abbia accettato, e dato pure sapessimo che egli dettasse già quelle lezioni, ci rimarrebbe il dubbio se egli questo non abbia fatto per adempiere al dovere di buon cittadino, e non lasciare senza insegnamento legale quei giovani studiosi delle matematiche discipline, massime che l'incarico gli sarebbe stato offerto ad anno inoltrato e non vi era tempo di mezzo a procedere nelle burocratiche corrispondenze per ben regolare la giuridica posizione dell'insegnante. Ed allora dovremmo pure sempre sapere se riceve stipendio, il qual fatto solo lo escluderebbe dalla Camera. Ad ogni modo sarà quindi necessario avere prima qualche schiarimento, perchè altrimenti sarebbe deliberazione troppo affrettata quella che si prendesse senza avere avuto tali notizie, e confido che la Camera vorrà, anche in questo caso, usare molta circospezione prima di escludere dal proprio seno un uomo insigne, che gli elettori designarono a loro rappresentante. (*Bravo! Benissimo!*)

ABIGNENTE. Io ringrazio gli onorevoli Martini e Pasquali, i quali hanno parlato molto meglio di quello che avrei fatto io, che sarei venuto alle stesse conclusioni riguardo ai professori Carducci e Fabretti.

Non mi fermo sopra di loro perchè sono stati validamente difesi. Io fo solo un'osservazione alla Camera, ed è questa. Nell'elenco degli impiegati io trovo il Tenca, membro del Consiglio superiore dell'istruzione pubblica.

Ora io faccio osservare che i membri del Consiglio superiore non sono impiegati. Essi non hanno stipendio sul bilancio dello Stato; hanno una indennità la quale serve appunto per le spese di viaggio e di soggiorno. Io credo adunque che il Tenca, come altri membri del Consiglio superiore dell'istruzione pubblica, non debbano essere messi nell'elenco degli impiegati.

VARÈ, relatore. Eccezione pregiudiziale.

Dice l'onorevole Martini che, eleggibili o non

eleggibili, questi due nostri egregi ed onorevoli colleghi sono stati riconosciuti validamente eletti una volta, e dopo ciò non c'è altro da vedere.

Questa, signori, è una proposizione che non corrisponde nè alla giustizia delle cose, nè ai precedenti della Camera.

Non alla giustizia delle cose, perchè quando vi è una legge che dichiara incompatibile un ufficio con quello di rappresentante della nazione, è evidente che qualunque volta, in qualunque caso si scopra la incompatibilità, questa deve essere portata davanti alla Camera, perchè decida se sia il caso che nel recinto suo...

Voce al centro. Domando la parola.

VARÈ, relatore. Nel corpo dei votanti le persone tutte che votano abbiano diritto di votare sì o no.

E sarebbe suprema ingiustizia quella di accrescere il dispiacere che proviamo del mandare via alcuni dei suoi pregevoli colleghi, affidandoli alla sorte, col pericolo che vadano via proprio coloro i quali furono legittimamente eletti, e legittimamente votano, e che restino invece coloro i quali non potevano essere legittimamente eletti, e legittimamente non seggono fra di noi.

Una interpretazione la quale conducesse a dire che la Camera, sapendo violata la legge, debba accettare la violazione stessa a pregiudizio di coloro i quali violata non l'hanno, una tale interpretazione, perchè fosse accettata dalla Camera, bisognerebbe che avesse fondamento in dichiarazioni legislative non equivoche.

Dico poi che questo è contrario a tutti i precedenti della Camera, in quanto che trovo una deliberazione del 25 febbraio 1861, la quale dichiara che la convalidazione dell'elezione *s'intende condizionata* rispetto a quei deputati che sono impiegati stipendiati o coprono impieghi pubblici non conosciuti generalmente dalla Camera, sino a che, formatosi l'elenco degli impiegati, e riconosciuta la qualità degli impieghi da essi tenuti, nel qual caso, nonostante ogni precedente convalidazione, è annullata l'elezione di coloro che furono riconosciuti ineleggibili. Questa mozione fu adottata dalla Camera sopra la proposta del decano Zanolini il 25 settembre 1861. Un'altra dichiarazione consimile fu fatta il 22 novembre 1875 sulla proposta dell'onorevole Depretis, oggi presidente del Consiglio. Dopo questi due esempi, la cosa entrò nelle abitudini della Camera, e fu sempre riconosciuta che la riserva fosse implicita in tutte le dichiarazioni di validità che faceva la Giunta per le elezioni. La Giunta per le elezioni non può fare a meno di procedere nell'ufficio suo con questa riserva, in quanto che, valendo la presunzione generale di va-

lità, se non si trovano proteste negli atti, sono approvate il primo giorno di ogni Legislatura da 250 a 300 elezioni, senza che nessuno abbia cura di indagare se gli eletti siano impiegati o no.

La Giunta per le elezioni ha la sua norma nell'articolo 12 citato dall'onorevole Pasquale, secondo il quale, perchè possa dichiarare nulla una elezione, bisogna che sia presentata protesta alla Camera. Ma come complemento di questo articolo 12 viene l'articolo 20, il quale dice: La Giunta delle elezioni *esamina tutti i processi*. (*Conversazioni*)

PRESIDENTE. Facciano silenzio. (*Continuano le conversazioni*)

VARÈ, *relatore*. Se l'onorevole presidente non fa fare silenzio, io non posso continuare.

PRESIDENTE. Io non posso che pregarli a fare silenzio; e poi si lagnano quando non sanno quello che votano! (*Bravo! Bene!*)

VARÈ, *relatore*. La Giunta delle elezioni *esamina tutti i processi verbali*. Questo è il mandato della Giunta per le elezioni; e quando *riscontra*, dove? nei processi verbali, « che nell'eletto manchi alcuna delle condizioni richieste dall'articolo 4 dello Statuto, » o delle qualità richieste dalla legge, ancora che non vi sia protesta, dichiara nulla la elezione.

Se la causa risulta *dal processo verbale*, allora necessariamente la Giunta se ne occupa; se non risulta dal processo verbale la Giunta non ha mezzo per constatare se vi siano di quei vizi nelle elezioni che toccano alla posizione personale dell'eletto. Questo esame della posizione personale dell'eletto, in quanto ai requisiti, è governato dall'articolo 98 e seguenti della legge elettorale, è affidato alla Commissione di accertamento; la quale è appunto per questo una *Commissione permanente*, perchè qualunque volta venga a verificarsi il vizio di una elezione, essa abbia sempre la sua voce pronta per venire alla Camera a denunciare il fatto della legge violata. E la Camera ricorda il caso in cui una volta, dopo il sorteggio, si è riconosciuto che un tale non era stato considerato professore sebbene lo fosse; quantunque fosse discussa la relazione della Giunta, ed operato il sorteggio, la Giunta... (*Conversazioni*)

PRESIDENTE. Facciano silenzio! Onorevole Pasquale, ella deve stare attento a quanto dice il relatore.

VARÈ, *relatore*... è venuta di nuovo alla Camera ha riferito il fatto e quel tale deputato fu dichiarato escluso come se fosse stato sorteggiato.

Adunque l'eccezione pregiudiziale mi pare che non possa essere accolta sotto verun aspetto.

Veniamo alle due elezioni che noi abbiamo creduto di trovare in opposizione all'articolo 100 della legge elettorale, modificato dalla legge 3 luglio

1875, legge che ho sentito chiamare col nome di legge Bonfadini.

È stato bene indicato quale fosse lo scopo di questa legge? Io l'ho sentito indicare da un nostro egregio collega, il quale credo che, nei giorni in cui fu discussa e votata la legge Bonfadini, non facesse parte di questa Camera.

PASQUALI. Ho letto i resoconti.

VARÈ, *relatore*. Noi che ci ricordiamo la legge Bonfadini nella sua origine, nel suo svolgimento, nelle persone che la combatterono, negli argomenti che si addussero contro di essa, ricordiamo benissimo altresì che essa non rivestiva altro carattere fuori quello di un richiamo contro una interpretazione eccessivamente larga che si dava all'articolo 100; più che modificare, si trattava di ridurre l'articolo 100 alla sua genuina espressione ed alla sua sincera esecuzione.

La legge elettorale dichiara eleggibili i professori ordinari delle Università. E perchè, o signori? Perchè sono inamovibili.

Un professore inamovibile, che per questa sua qualità è eleggibilissimo, viene a ricevere un altro incarico *retribuito ed amovibile*. La legge elettorale è una legge di cautela, è una legge di diffidenza; e quando essa non vuole che vengano alla Camera coloro che hanno stipendi dati per beneplacito di un ministro, e che per beneplacito di un ministro possono venirne privati, non le importa che queste persone abbiano poi anche un altro incarico pel quale siano inamovibili. Restano sempre persone che hanno qualche cosa di superiore, qualche cosa da temere, qualche cosa per cui ringraziare il ministro; e quindi la legge elettorale non li vuole alla Camera.

Dunque, signori, se ad un professore, che ha il suo normale stipendio per una cattedra inamovibile, si dà un incarico retribuito con 1250 lire; e questo incarico gli si dà per un anno, e l'anno dopo può essere riconfermato o ritirato e dato ad altro; in questo caso la legge non accorda l'eleggibilità.

Tale è il senso della legge Bonfadini, la quale ha fatto unicamente un'eccezione per quegli incarichi i quali siano *congiunti necessariamente* coll'ufficio di professore. E non a caso fu posta la parola *necessariamente*, inquantochè si volle togliere appunto quella interpretazione letteraria, larga, di cui parlava l'onorevole Martini, il quale accennava brillantemente al nesso che passa fra i vari rami della letteratura, i quali siamo lontani dal disconoscere. Lo abbiamo detto nella relazione: tutti i rami della letteratura sono, come i rami di un albero, congiunti, ma per necessità letteraria, non per necessità amministrativa; necessità questa che si tra-

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 MARZO 1877

duce in lire e soldi nei registri e nel bilancio dello Stato.

Tutto il grande albero della scienza ha una sola radice, un solo tronco, se vogliamo; ma si divide poi in tanti rami staccati, che niun professore potrebbe abbracciarlo tutto interamente. Se si dovesse stare a questa interpretazione, dei nessi che possono essere tra un ramo e l'altro delle belle lettere, certamente bisognerebbe fare un professore solo che li insegnasse tutti.

Noi non crediamo che si possa dire necessità di congiunzione quella che leghi l'insegnamento della letteratura italiana, con l'insegnamento della storia comparata delle letterature *neo-latine*; perchè noi crediamo che in Italia possano essere persone le quali insegneranno magnificamente la letteratura italiana; senza per questo essere in grado di fare la storia della letteratura portoghese o spagnuola.

Questa connessione *necessaria* noi non la vediamo; e crediamo che l'onorevole ministro non vorrà smentirci. L'onorevole ministro, prima di sedere su quel banco, era uno dei professori più lodati e più stimabili di letteratura italiana, in una delle più cospicue Università del regno; ma non ha mai creduto necessario di dare, lui personalmente, la lezione di storia comparata delle letterature *neo-latine*; e se le mie informazioni sono giuste, durante quel tempo, tale incarico fu dato ad un altro.

Lo stesso vorrei dire dell'incarico che l'egregio collega nostro il professore Fabretti ha di direttore del museo, di quel museo che si chiama *Egizio*, con buona pace dell'onorevole Pasquali, da tutti quelli che parlano di musei. Domandate a qualunque straniero quali sono i musei più notevoli di antichità greche e romane in Italia; nessuno mai, oltre quelli di Roma, di Napoli e di Parma, vi parlerà di quello di Torino; farebbe così a quella, pregevole forse, ma troppo scarsa raccolta, un onore che non le si addice.

Il museo di Torino è indubbiamente importante per le antichità egizie per le quali è forse il primo del continente europeo; ma fuori delle antichità egizie è un museo di importanza assolutamente secondaria.

L'onorevole Martini diceva che una cattedra di archeologia *greco-latina* non esiste. Ma rispondo all'onorevole Martini, che nell'elenco ufficiale comunicato alla Giunta dal Ministero della pubblica istruzione, allorquando domandammo quali erano i deputati che coprissero impieghi dipendenti da quel Ministero, noi troviamo che il professore Ariodante Fabretti è professore ordinario di *archeologia greco-latina*. Quando abbiamo domandato delle spiegazioni per questo incarico, il mi-

nistro ha risposto con una lunga lettera nella quale, pur manifestando idee un poco conformi a quelle dell'onorevole Martini, chiamava sempre il professore Fabretti, professore di *archeologia greco-latina*. Ed abbiamo poi un altro elenco, proveniente anch'esso dalla medesima fonte ufficiale, in cui, oltre al professore di archeologia *greco-latina* nell'Università di Torino, alla quale cattedra, dice il ministro, fu nominato l'onorevole Fabretti con lettera 11 agosto 1860, troviamo che nel 29 ottobre 1862 fu nominato un professore straordinario di antichità *orientali* nella medesima Università di Torino, e che questo professore di antichità orientali era il medesimo, non già il professore di antichità *greco-latina*, che fu per molti anni direttore del museo.

Dunque proprio la storia della nomina a quei posti sta contro alla congiunzione *necessaria*.

MARTINI. Domando la parola.

VARÈ, *relatore*. Il professore Fabretti fu nominato nell'11 agosto 1860 e non gli fu dato l'incarico di direttore del museo. Il posto di direttore del museo un anno dopo restava vacante, e il ministro lo ha dato ad un altro con decreto del 21 luglio 1861. Solamente undici anni dopo, quando divenne vacante una seconda volta, fu dato quest'incarico al professore Fabretti. Bellissima cosa, nobilissima cosa per parte del ministro il quale a quell'insigne scienziato, a quel valoroso antiquario ha voluto dare due cariche invece di una. Io credo che dal suo punto di vista, il ministro dell'istruzione pubblica abbia fatto benissimo. Ma la legge Bonfadini ci vieta di ammettere alla Camera il direttore del museo di Torino, che ha 1200 lire di stipendio e che è amovibile. La questione vera non è, se il museo di Torino sia piuttosto egizio che greco-romano, la questione è se chi ha un incarico, con 1200 lire di stipendio, ed è amovibile, sia una persona che possa essere eletta a deputato. Fu detto che queste 1200 lire sono state date al direttore, appunto perchè egli deve essere un professore; tanto è vero, si è soggiunto, che gli assistenti hanno un assegno maggiore. Ma io, nell'elenco comunicatomi dal ministro, trovo che prima di essere direttore del museo di Torino, il professore Fabretti fu assistente. È egli possibile che la carica di direttore gliel'abbiano data con diminuzione di stipendio? (*Cenno affermativo del ministro della pubblica istruzione*) Sì? Ebbene... (*Ilarità*) questo non cambia la questione; non è cosa decisiva; il professore Fabretti, qualunque stipendio avesse prima quale assistente, ha ora un impiego di 1200 lire che è amovibile, e questo non costituisce una persona eleggibile.

Dirò ancora riguardo alla congiunzione neces-

saria, a chi sostiene che il professore *necessariamente* deve mostrare ai suoi studenti gli oggetti e la suppellettile scientifica del museo, che se un professore dovesse essere proprio il direttore di tutto ciò che egli mostra agli scolari, io credo che si verrebbe all'assurdo.

Non credo che il professore di archeologia nell'Università romana sia il direttore anche del museo Vaticano: egli può condurre i suoi scolari a studiare le preziose e numerosissime antichità del museo Vaticano, ma egli certamente non vi ha ingerenza, come non è direttore dei lavori del Colosseo dove adesso non si può passeggiare perchè vi è l'acqua, novità poco decorosa, ma di cui non è responsabile il professore dell'Università; il quale poi non è il direttore del museo del palazzo dei Cesari, nè di quello Capitolino.

Con questo sistema delle congiunzioni scientificamente necessarie noi arriveremo all'assurdo. Questo genere di *necessità* diventerebbe una elastica *opportunità*.

D'altronde, o signori, nè il proponente Bonfadini, nè la Camera, accettando quella sua legge, che oggi per la prima volta deve essere applicata, avevano questo concetto. Oggi, la prima volta che questa legge verrebbe applicata, si vorrebbe distruggere (*Bravo! Bene!*) con una interpretazione bizzarra. (*Sì! sì!*)

Sì, signori, quando voi alla *necessità* sostituite l'idea di *opportunità* e di *convenienza*, voi distruggete la legge.

La legge proposta dall'onorevole Bonfadini non a caso ha adoperato quel vocabolo. Ci sono anche altre leggi delle quali non ho sentito parlare, perchè forse non favorivano la tesi dei preopinanti.

C'è la legge del 31 luglio 1862. Questa legge stabilisce le regole per gli stipendi principali, e per quei tali *accessorii* di cui parlava l'onorevole Pasquali.

In essa si dice: « I professori di Bologna, di Palermo, Napoli, Pisa e Torino, che contano dieci o più anni di servizio hanno lo stipendio di 6000 lire, ecc.; » e poi i *direttori* (sempre in quello stesso articolo secondo, perchè vi si trattava veramente degli *accessorii*); i direttori di gabinetti, lavoratori e cliniche, oltre allo stipendio normale nella qualità di professori, avranno uno speciale assegno, e questo speciale assegno non potrà essere minore di 500 lire, nè maggiore di lire 1000. » Questi sono gli *accessorii* a cui accennava la legge Bonfadini. Gli altri incarichi che non sono secondo questa legge del luglio 1862, la legge Bonfadini non li considera necessarie congiunzioni, perchè *accessorii* non sono. Sono degli uffici principali i quali stanno da sè.

Può talvolta un ministro, per l'opportunità delle persone non delle cose, congiungere tali uffici in uno stesso individuo perchè trova che questo stesso individuo può disimpegnarli bene essendo anche di qualche risparmio per l'erario colla congiunzione. Ma non entrano nelle congiunzioni *necessarie* ed hanno proporzioni eccedenti le mille lire, appunto perchè sono uffici principali. Non v'è dunque necessità per la legge, come non c'è necessità per la storia individuale, poichè il professore Fabretti fu per tanti anni professore mentre un altro era il direttore del museo.

Sotto l'aspetto amministrativo poi, lo stipendio del direttore del museo di Torino è forse pagato dalla Università? È forse nello stesso capitolo del bilancio in cui sta lo stipendio principale del professore d'Università? No; il museo di Torino, insieme cogli altri musei, figura amministrativamente in un altro capitolo del bilancio, tanto poco v'ha congiunzione amministrativa fra quella carica e l'altra. La congiunzione allora sarebbe necessaria, vi sarebbe, quando aperto il concorso per uno dei posti si sapesse bene che a quel tal posto va annesso anche l'altro. All'incontro, se dipende dal beneplacito savio, opportuno, ragionevole del ministro il metterli insieme, il congiungerli, o no, la congiunzione sarà logica, sarà lodevole ma necessaria no nel senso della legge.

Dunque noi abbiamo creduto con nostro gran dolore di doverci conformare alla legge, perchè certamente noi non abbiamo alcun piacere di chiudere le porte ad eletti ingegni che onorano questa, come onorerebbero qualunque altra Assemblea.

Noi ci ricordiamo che in questa Roma il nome onorato di Ariodante Fabretti figurò come membro dell'Assemblea che difese la gloria e la libertà italiana nel 1849; ma se noi ci inchiniamo agli uomini, se siamo i primi a deplorare la durezza dell'ufficio nostro, sappiamo di avere ricevuto l'incarico di venire ad adempiere la legge Bonfadini; e non ci facciamo a dire: *le leggi sono*, ma proprio quei che le fanno non vogliono *porvi mano*. (*Bravo!*)

Quanto all'osservazione dell'egregio nostro collega Abignente riguardo all'onorevole Tenca, osservo che la categoria generale è tanto lungi dall'essere piena che non importa che ci sia un nome più o meno.

Ad ogni modo l'onorevole Tenca, come membro del Consiglio superiore dell'istruzione pubblica, figura negli elenchi dei deputati impiegati, da parecchi anni a questa parte nelle Legislature precedenti.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Essendo chiesta la chiusura, domando se è appoggiata.

ERCOLE. Domando la parola contro la chiusura.

MINISTRO PER L'ISTRUZIONE PUBBLICA. Domando la parola.

Non è per ritardare la chiusura della discussione che ho domandato facoltà di parlare, ma per dare anzitutto soddisfazione a quel desiderio che poteva essere rimasto nella Camera riguardo alla vera condizione del professore Regnoli.

Avendo cercato al Ministero se notizia ci fosse che egli avesse dichiarato di accettare l'incarico, non ce n'è; intanto l'incarico lo tiene. E ci sono queste parole in una lettera del rettore dell'Università, il quale lo proponeva appunto per quest'ufficio di insegnare le scienze giuridiche nella scuola di applicazione, e scriveva così: « Il professore Regnoli sia per suo desiderio, sia per essere prescelto dalle Facoltà di giurisprudenza e matematica, ne assumerà lo svolgimento, dato che l'E. V. gliene affidi l'incarico. » Dunque l'incarico, come appare, era desiderato; esso fu dato, ed è tenuto.

VARÈ, relatore. E le 1250 lire pure.

MINISTRO PER L'ISTRUZIONE PUBBLICA. Ora io ho da dare alla Camera notizia di una lettera che mi ha scritto in questo momento l'onorevole Carducci:

« Accettando l'incarico che all'E. V. piacque affidarmi per il corrente anno scolastico dell'insegnamento della storia comparata delle letterature neolatine, io credeva che esso incarico non dovesse essere un impedimento a ritenere il mandato di deputato al Parlamento. Ma quando la Camera giudichi che impedimento vi sia, io rinunzio fin d'ora a quell'onorifico incarico. (*Bravo!*)

« Voglia, signor ministro accogliere, ecc. »

VARÈ, relatore. Ed il ministro crede sempre che sia *necessariamente...* (*Ilarità*)

PRESIDENTE. Abbiamo la bontà di lasciar parlare il signor ministro.

MINISTRO PER L'ISTRUZIONE PUBBLICA. Il ministro prima di tutto ricorda come l'onorevole Varè l'avesse citato come testimone a conferma delle sue argomentazioni. Ed il ministro che non ha ammirato come si fosse portata quella legge che ora si applica, veramente non potrebbe rendere una testimonianza alle parole dell'onorevole Varè, la quale esca dal fondo della sua coscienza e approvi le sue conclusioni. Io non ho assistito quando la Camera discusse la legge che fu chiamata dall'onorevole Bonfadini, ma che del Bonfadini non s'ha a dire, perchè proposta da quel nostro collega unicamente per chiarire la posizione dei professori che nel tempo stesso erano membri del Consiglio superiore, fu dalla Commissione accresciuta di un articolo, il quale se è chiarissimo per il nostro onore-

vole relatore, è alquanto oscuro, se mi permette dirlo, per me.

Infatti la dichiarazione di quelle parole, nelle quali sta il nerbo della questione presentata, cioè che *sia necessariamente congiunta* io l'ho cercata, e nella relazione dell'onorevole Tabarrini trovai che si dicono queste cose: « La legge mira a due fini: ad impedire coll'articolo 1 che la doppia qualità di professore e di membro del Consiglio superiore di pubblica istruzione escluda l'applicazione del limite generale del quinto, come fino ad ora si pretendeva; e coll'articolo 2 a negare la eleggibilità a colui il quale, essendo ineleggibile per l'ufficio che tiene, possa divenirlo cumulando l'ufficio suo con uno di quelli contemplati dall'articolo 97 della legge elettorale. »

Ristretta per tal modo l'interpretazione dell'articolo 100, sembrò all'ufficio centrale che la questione dovesse essere ricondotta nei suoi limiti naturali, togliendo di mezzo gli inconvenienti che si deplorano.

A questo riguardo nulla dirò, chè di materie legali non m'intendo, ma mi sembra che quest'apprezzamento risponda veramente alle intenzioni della Camera. Dirò francamente che fino quando non fu proposta questa legge interpretativa, io con altri egregi colleghi mi sono trovato nella condizione di non sapere distinguere se un professore, che fosse membro del Consiglio superiore, fosse carne o pesce, imperocchè un giorno prevaleva una interpretazione, un altro giorno un'altra.

La proposta adunque che si metteva innanzi nella Camera era ragionevole, e la Camera l'accettò. Nella conclusione sono concordi la relazione dell'onorevole Tabarrini e l'altra che prima fu presentata al Parlamento, nella quale trovansi queste parole: « Prevalse a voti unanimi fra i membri presenti della Commissione il principio che le cause d'incompatibilità debbono in genere prevalere sui titoli d'eleggibilità, e fu invece a sola maggioranza respinta la proposta relativa agli impiegati del Ministero della guerra. »

Le relazioni adunque della Giunta della Camera e della Giunta del Senato hanno stabilito che le cause d'incompatibilità prevalgono alle cause d'eleggibilità. Quindi, per difendere una incompatibilità bisogna dimostrare che uno dei due uffici sia tale da potersi facilmente staccare dall'altro. Il giorno in cui o questa facilità non ci sia, o l'ufficio nuovo non porti ineleggibilità per essere come è nel caso del Regnoli e del Carducci ufficio d'insegnamento superiore, necessariamente l'incompatibilità anch'essa deve perdere la sua forza.

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 MARZO 1877

Ora mi permetta la Camera che io dica due parole sui due casi che abbiamo dinanzi.

A me rincresce che questioni di tale natura si pongano qui in modo che se ha ragione la Commissione, tre egregi uomini sono condannati subito senza essere sorteggiati, e se hanno ragione coloro i quali combattono le conclusioni della Commissione, altri egregi nostri colleghi dovranno correre un pericolo maggiore. In questo caso certo io doveva desiderare che nessuno si rivolgesse a me e meno che tutti, l'onorevole Varè; ma ad ogni modo credo che la Camera accetterà che io dica, nella sincerità del mio modo di vedere, quello che penso in questa questione.

E prima di tutto, intendiamoci, congiungere necessariamente la storia della letteratura italiana con quella delle letterature neo-latine comparate, sarebbe un forzare la cosa, lo comprendo; ma questo forzare la cosa non ci sarebbe anche quando si dicesse, e come diceva vivacemente l'onorevole Varè: io conosco dei professori di letteratura italiana che godono buona e meritata fama, ma potrebbero questi ugualmente farmi la storia della letteratura comparata, poniamo, fra le due lingue spagnuola e portoghese?

Dunque se la conoscenza di questi studi debbe essere tale che uno non possa essere riconosciuto capace in un senso fuori che nel tempo stesso possa essere riconosciuto capace nell'altro, i due studi non sono congiunti. Ma in quest'ordine di definizioni e limitazioni colla vastità di qualunque disciplina dalle quali germinano altre, io temo che noi non andremo a dividere e suddividere grandissimamente la scienza.

Intanto quale è la condizione della letteratura comparata di fronte alla letteratura italiana?

Non è il rapporto che passa tra il genere e la specie e tra la specie e l'individuo? Se un professore non è capace se non di fare, d'intendere la letteratura comparata delle lingue romane, potrà forse spiegare convenientemente l'indole, l'origine, il carattere storico della letteratura italiana, indicarne altrui lo spirito e la forma? Non è un rampollo vigoroso il quale spiega come le lingue nuove sulla trasformazione del latino siano sorte?

Il nostro trecento si può spiegare senza ricorrere alla lingua provenzale od alle altre che prime accennarono ad essere letterarie? Il nostro Petrarca non lo trovate in Spagna traversando i Provenzali; il nostro Dante non vi dà le visioni che trovate nei romanzi? Il nostro Boccaccio non vi deduce i racconti che troviamo nel Decamerone che coloro che in altro idioma avevano novellato?

È evidente che se la letteratura italiana si giova

delle altre letterature o contemporanee o precedenti, le quali ultime furono, per così dire, come le materie prime e grezze da cui ebbe origine o tante ispirazioni la nostra; se la letteratura italiana, dico, si giova delle altre letterature, è evidente che non si può dire che esse non sono necessariamente congiunte fra loro.

Permettetemi, o signori, che io sia molto circospetto parlando di questa necessità di congiungimento, dappoichè essa implica una grossa ed oscura questione.

Voi vi commovete perchè alcuni illustri uomini non possono sedere in quest'Aula; la commozione del ministro non è minore, dappoichè quel giorno che egli avesse bisogno di affidare ad un valentuomo che già tiene una cattedra, un altro insegnamento cui non si vede tosto a chi affidare con buon effetto e che quegli terrebbe con onore, non si potrà più trovare nel vostro seno, ma si dovrà cercarlo altrove, poichè col nuovo incarico voi lo cacciate fuori di questa Camera; la cosa è grave.

Io non credo questo essere giusto, quando il nuovo ufficio per se stesso non crei una ineleggibilità, e sia compreso tra quelli che mantengono all'investito l'onore di sedere tra voi. Forse, quando fra due discipline vi sono delle relazioni intime, per cui una fiorisce in conseguenza dell'altra, si può dire che non vi sia una necessaria congiunzione?

Ma di ciò lascio giudice la Camera. Mi fermo un momento sul secondo caso: il caso dell'onorevole Fabretti.

Per negare la necessaria congiunzione del doppio ufficio affidato all'onorevole Fabretti, si è detto: egli è professore di antichità greche e romane, mentre il museo di cui è direttore, si chiama museo egizio; si è soggiunto che, come lo prova la storia di questi tempi, la direzione del museo fu più volte disgiunta dalla cattedra di archeologia.

Ora, se la direzione dello stabilimento fu per lungo tempo separata dalla cattedra, noi dobbiamo in questa condizione di cose riconoscere la non necessaria congiunzione.

Io comincerò coll'avvertire una cosa. L'insegnamento dell'archeologia a Torino non esisteva, allorchè nella generale sventura d'Italia, dopo il 1849, alcuni egregi uomini hanno trovato ricovero in Piemonte. Uno di questi fu anche ministro della pubblica istruzione, il Gioia; ed avendo allora nel paese un egregio uomo, a cui il mondo antico non teneva molti segreti, il professore Pellegrini, lo chiamò primo ad insegnare archeologia nella nostra Università. Non fu certamente allora congiunta la cattedra del professore Pellegrini al museo egizio.

Perchè? Perchè i musei esistevano da molti anni

e non erano certo surti assolutamente per uno scopo d'insegnamento. Io vorrei dir cosa che mi sembra giusta, ed è che i musei e le pinacoteche i Governi li hanno fatti quasi a dimostrazione del favore e della protezione che essi accordavano alle arti, e per lungo tempo furono cose personali. Passarono poi ad essere cose nazionali e furono congiunte ad istituti nazionali più o meno presto. Fu la stessa cosa del museo di Torino, il quale raccolto da Carlo Felice per gli studi e l'amore del console Carlo Drovetti, fu ospitato nel palazzo dell'Accademia delle scienze.

Stabilita e fatta pubblica la preziosa collezione, non si pensò ad istituire un particolare insegnamento, e si fece quello che usa farsi in tali casi.

Cioè che, dove avete qualcosa di prezioso, si stabilisca pure chi con qualsiasi nome la vigili e la custodisca. Prima che nell'Università di Torino si pensasse a creare delle varie cattedre storiche cominciò ad esserci il museo ed il direttore suo. La cattedra di storia nell'Università di Torino però è antichissima, e fu prima di storia orientale e greca e romana; dopo, nel 1846 o in quel turno, si stabilì la cattedra della storia moderna; in ultimo la cattedra dell'archeologia. È inutile; se voi cercate le istituzioni che erano vive e le volete congiungere con una cattedra che non era ancora stabilita, non potrete trovare che queste due cose camminino insieme.

Ma lasciando questo processo storico, è fatto esistente quello del museo egizio. Io ci ho visto il Barucchi primo: muore il povero Barucchi; succede l'Orcurti; non si nominò il Fabretti.

Bisognerebbe guardarci dentro un poco a questa cosa.

L'Orcurti era un valoroso giovane molto stimato, intelligentissimo dei papiri e delle altre cose egizie che abbiamo in quel museo; dottore di collegio, bellissima speranza; pativa però di tal male che mai non gli avrebbe consentito di salire in cattedra. Era opportunissimo alla direzione del museo; ma non ne poteva dirigere che una sola parte, cioè il museo egizio. Il Fabretti continuò assistente. Muore l'Orcurti; allora vediamo che cosa sorge nel concetto del ministro. Egli dice: È naturale che il museo ed il professore di antichità siano congiunti; e lo si fa.

Ma al Fabretti che ora viene chiamato logicamente a tale ufficio si tolgono 400 lire dello stipendio. Sentono bene che la consolazione di vedere meglio aggiustato il suo insegnamento doveva temperare questa perdita di stipendio; e che l'onore di essere direttore, doveva correggere il danno materiale della diminuzione di 400 lire. Per essere nel museo, c'era col titolo di assistente con lire 1600; per insegnare aveva la sua nomina e la cattedra.

È uno stato di cose che non era in origine regolare, e che si è ordinato man mano. È il proverbio, che la soma si aggiusta per via; così i rapporti tra il direttore del museo ed il professore di antichità per via si sono aggiustati.

Ma si dice: il Fabretti è professore di antichità greche e romane, e il museo è egizio! Il museo è egizio, possiede antichità greche e romane, e qualche cosa di medio evo e di tempi posteriori, che essendo io rettore, sulla proposta del medesimo Fabretti, abbiamo cercato di scartare.

Io non difenderò il museo di antichità greche e romane, certo non importante in Italia; si comprende anche per la posizione del paese. Il Piemonte può fornire poco in antichità classica; invece in altre parti d'Italia i musei si arricchiscono con grande facilità, malgrado i sospetti che sulle cose che si trovano, qualcuno possa sollevare. (*ilarità*)

Or bene, da questo stato temporaneo di cose dobbiamo trarre una conclusione definitiva e contraria? Ma no, signori; il museo è diretto dal Fabretti; esso vi ha là i suoi elementi di studio: quale e quanto è questo mondo egizio lo spiega quell'egregio uomo che è nel museo, il professore Rossi. E pensate, o signori, che se povera è l'arte, è stupenda la collezione di medaglie, sicchè si desidera appunto avere nuovi locali per renderla più visibile. Ora, non ci potrebbe sorgere un professore di numismatica? E quando a questo professore ordinario si congiungesse la direzione del gabinetto numismatico, gli negheremmo noi la eleggibilità perchè la sua collezione è nel museo egizio?

Il museo di Torino è in codesta condizione di cose; ha un insegnamento, il quale, come mi pare che bene accennasse uno dei precedenti oratori, non è così fermo nel nome della cattedra che non possa anche andare alle cose egizie. L'ultimo regolamento dice che i professori di archeologia mentre intendono in generale all'antichità greca e romana (e questo deve essere, perchè il professore di antichità sta nella Facoltà di filosofia e lettere corrispondente a tutto il classicismo che vi si spiega) devono servirsi del materiale che esiste in quei luoghi, devono spiegare quelle collezioni singolari che sono nel museo, e quindi possono tenere altri corsi.

Io non credo adunque che la prevalenza degli oggetti che sono raccolti nel museo di antichità di Torino, prevalenza la quale ha fatto dare a quel museo per antonomasia il nome di museo egizio, possa far sì che si neghi al Fabretti l'unità che al suo insegnamento viene per la sua direzione. Questo principio non sarebbe giusto. E infatti l'onorevole relatore non ha contestato ciò.

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 MARZO 1877

Ora, se egli è vero che essere direttore di un museo mette il professore nella più prospera condizione che si possa immaginare per il suo insegnamento, come andremo noi cercando dei motivi per investigare quale ragione ci sia a pronunciare la segregazione di queste due cose?

Io credo dunque che questa necessaria congiunzione, stando negli ordini scientifici, la legge non poteva considerare come ostacolo alla elezione e il criterio col quale si ha a giudicare della necessità è riposto nelle relazioni utili e feconde che due insegnamenti (non incompatibili ciascuno col mandato nostro) hanno tra loro, e se queste relazioni ci sono, non ci ha ad essere nessuna ineleggibilità.

Ciò detto, chiedo perdono alla Camera d'averle per un poco ritardato il voto. (*Bravo!*)

MICELI. Domando la parola per una dichiarazione.

Voci. Ai voti! ai voti!

MICELI. Domando la parola per una dichiarazione.

PRESIDENTE. La chiusura è stata appoggiata.

L'onorevole Ercole ha la parola contro la chiusura.

ERCOLE. Io aveva domandato la parola contro la chiusura prima che il ministro parlasse. Il ministro ha risposto in merito, quindi io non avrei più nulla a ridire, ma siccome...

PRESIDENTE. Parli contro la chiusura.

ERCOLE... ma siccome il presidente dovrà mettere in votazione la questione pregiudiziale proposta dell'onorevole Martini, io vorrei che la Camera permettesse a qualche oratore di rispondere ad una proposizione dell'onorevole Varè che ha emessa in principio del suo dotto discorso, la quale veramente darebbe da pensare alla Camera. Io in quel momento mi sentii scosso, perchè l'onorevole Varè ha detto nientemeno che la Camera può ritornare, ogni volta che le piace, sopra una verificaione di poteri. Ma, signori, dove andiamo? Io credo che la verificaione dei poteri sia un vero giudizio che pronunzia la Camera, sopra cui non è lecito di deliberare nuovamente, perchè, come già fu osservato e votato nel Parlamento subalpino nella tornata del 5 dicembre 1848, se si potesse ancora scrutare i fatti anteriori a quella elezione, per cui si venisse a porre in dubbio, se fosse valida o no, ciò lascierebbe la Camera in uno stato di sospensione, e sorgerebbe una quistione sopra tutta la vita antecedente del deputato. Dal momento che la Camera ha pronunziato il suo solenne giudizio, questo giudizio è irretrattabile, inappellabile, ha assolutamente e conseguentemente deve avere la forza di cosa giudicata.

PRESIDENTE. Ella entra nel merito, onorevole Ercole. Così darà diritto agli altri di rispondere.

ERCOLE. Io volevo quindi pregare il presidente d'interrogare la Camera su questa proposta...

PRESIDENTE. Se la Camera lo consentirà, non voterà la chiusura.

Intanto metto ai voti la chiusura.

Quelli che intendono che la discussione debba essere chiusa, sono pregati d'alzarsi.

(La discussione è chiusa.)

MICELI. Ho domandato la parola per una dichiarazione.

PRESIDENTE. Che dichiarazione? Anche l'onorevole Di Cesarò ha domandata la parola per una dichiarazione.

MICELI. In nome della Commissione.

PRESIDENTE. Dica pure. Ha facoltà di parlare.

MICELI. Sebbene l'onorevole nostro relatore l'abbia dichiarato, pure io debbo soggiungere che sulla questione che forma oggetto della nostra discussione si è costituita nella Commissione una maggioranza ed una minoranza, e che la minoranza è stata dell'opinione espressa dagli onorevoli Martini, Pasquali e dall'onorevole ministro accettata...

PRESIDENTE. Voteranno con loro. (*ilarità*)

MICELI. Dunque nella questione pregiudiziale noi siamo perfettamente d'accordo coll'onorevole nostro relatore e cogli altri nostri colleghi della Commissione; ma nella questione che è stata così ampiamente dibattuta, nella questione cioè di merito e di interpretazione del secondo articolo della legge detta Bonfadini, la minoranza vota in senso diverso dagli altri.

Ho creduto necessario di fare questa dichiarazione, affinché a nessuno dei nostri colleghi fosse sembrato sconveniente che alcuni membri della Commissione votassero in opposizione agli altri colleghi della Commissione.

PRESIDENTE. Le proposte della Commissione sono queste.

Innanzitutto essa stabilì che la categoria generale, e la speciale dei magistrati, non hanno un numero eccedente quello permesso dalla vigente legge. Quindi propose che i nomi di coloro che appartengono a queste due categorie, e che figurano nelle tabelle annesse, vengano iscritti tra i deputati impiegati.

Chi approva questa proposta, sorga.

(È approvata.)

Resta quindi stabilito che saranno iscritti nell'elenco dei deputati impiegati quelli che si trovano notati nelle dette due categorie.

Vi sono poi due mozioni che si riferiscono unicamente ai deputati professori.

La prima è questa: la Commissione, nella sua maggioranza, chiede che la Camera pronunzi:

« 1° La dichiarazione che gli onorevoli signori Carducci e Fabretti non possano far parte della Camera, in esecuzione dell'articolo 2 della legge 3 luglio 1875, per cui alla validità della elezione richiedesi la congiunzione necessaria dei due uffici sostenuti. »

Su questa prima mozione è stata proposta la questione pregiudiziale dall'onorevole Martini.

Coloro che sono d'avviso che sulla prima proposta della Commissione per l'accertamento dei deputati impiegati, mozione di cui ho dato lettura, si debba accettare la questione pregiudiziale, sono pregati di alzarsi.

(Dopo prova e controprova, la questione pregiudiziale è ammessa.)

Veniamo ora alla seconda mozione, sulla quale ci sono altre due questioni; l'una, che stimo non sia veramente questione, se avendo cioè il De Sanctis chiesto il ritiro, e ottenutolo, debba mettersi nel bussolo pel sorteggio.

Per questa credo che la Camera non abbia nulla da opporre. Quindi resta inteso che il nome del De Sanctis, non sarà messo nel bussolo, perchè non è più professore.

Resta poi la questione del Regnoli. L'onorevole ministro disse che il Regnoli non ha ancora inviata alcuna lettera, con la quale abbia manifestato l'accettazione del relativo incarico.

Due cose bisogna fare. Prima di tutto vedere se l'onorevole Regnoli, in virtù dell'incarico ricevuto è decaduto dall'ufficio di deputato. È questa la prima deliberazione che si deve prendere. Se questa mozione non è accettata, verremo alla seconda; cioè: « di vedere se il Regnoli sia da mettersi fra coloro che debbono essere sorteggiati. »

Metto dunque ai voti innanzitutto la proposta della Commissione, la quale è di opinione che l'onorevole Regnoli, in conseguenza del ricevuto incarico, sia decaduto dall'ufficio di deputato.

Coloro i quali sono di avviso che questa proposta della Commissione debba essere accettata, sono pregati di alzarsi.

(Dopo prova e controprova la proposta della Commissione è respinta.)

L'onorevole Regnoli resta deputato, e quindi il suo nome deve essere compreso nel bussolo fra i professori che devono essere sorteggiati.

VARÈ, *relatore*. Allora diventano sette quelli che devono essere estratti.

PRESIDENTE. Siamo d'accordo. In quanto al sorteggio l'onorevole Botta ha presentato la seguente mozione:

« Il sottoscritto propone che il sorteggio dei professori i quali debbono cessare dall'ufficio di depu-

tato, abbia luogo dopo che la Camera avrà discusso il Codice penale e quello... » (*No! no! — Vivi rumori*)

Domando se è appoggiata questa mozione dell'onorevole Botta.

(È appoggiata.)

La metto ai voti.

CORTE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

CORTE. Questa è una proposta nuova sulla quale non si è parlato, ed io prego la Camera di volermi ascoltare.

A me pare grandemente irregolare che vengano fuori delle proposte di questa natura. Io ricordo alla Camera che allorquando si discusse la legge sulle incompatibilità parlamentari io fui uno dei meno propensi ad allargare le incompatibilità.

Ricordo che la Camera, or sono pochi giorni, ha votato una legge colla quale il numero dei professori deputati, che prima erano tredici, debbano essere, se quella legge sarà approvata dal Senato, in numero di dieci.

Ora io non capisco che dieci giorni dopo che la Camera ha dato quel voto si venga a proporre di lasciare 20 o 21 professori alla Camera.

Signori, permettetemi che io vi parli colla mia abituale franchezza. Vi è una legge elettorale; questa legge si può domandare che sia modificata; ma finchè esiste è legge, e non si può, scusatemi la frase, interpretare in un senso farisaico.

Intorno all'ordine del giorno della Camera è venuta la questione dei deputati impiegati; secondo il costume, quando questa legge è portata innanzi alla Camera, subito dopo che sono stabilite le categorie, si procede al sorteggio; se noi rimandiamo il sorteggio ad un'epoca indeterminata, noi rendiamo illusoria la legge elettorale.

Ora credo che noi per i primi dobbiamo dare l'esempio al paese che le leggi che noi facciamo le obbediamo.

Per conseguenza, prego la Camera di respingere assolutamente quella proposta. Le leggi *ad hominem* sono indecorose per il Parlamento, e non si debbono accettare. (*Bravo! Bene!*)

Voci. Ai voti! ai voti! (*Rumori*)

BOTTA. Domando la parola.

Voci. Ai voti! ai voti!

BOTTA. Ha parlato l'onorevole Corte contro la mia proposta che fu accolta con benevoli urli. È naturale che io, come autore della proposta stessa, giustifichi almeno quello che ho fatto.

È inutile il dire che sono convinto che la mia proposta sarà seppellita. Siamo d'accordo su ciò; ma essa non tende, come la Camera ha creduto, a

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 MARZO 1877

non fare eseguire il sorteggio, tende soltanto a rinviarlo. (*Rumori*)

Dunque, per giustificare la mia proposta, dico che io non intendo di oppormi al sorteggio, ma intendo proporre il rinvio per riguardo specialmente a parecchi nostri distintissimi colleghi i quali, professando scienze legali, hanno fatto fin qui parte della Commissione per lo studio del Codice penale. (*Rumori*)

Non mi pare quindi affatto conveniente che, alla vigilia della discussione di una legge così importante, si abbiano a condannare all'ostracismo questi nostri colleghi.

Questo è quello che io volevo dire (*Rumori*); e sebbene io sia sicuro di vedere sepolta la mia proposta, non la ritiro.

PRESIDENTE. Metto ai voti la mozione dell'onorevole Botta, la quale è per il rinvio del sorteggio dei deputati professori al giorno in cui saranno votati il Codice penale ed il Codice della marina mercantile.

Coloro che sono d'avviso che questa proposta debba essere accettata sono pregati di alzarsi.

(Non è accettata.)

Passiamo al sorteggio.

Abbiano la bontà di fare silenzio.

I deputati che vanno nel bussolo sono i seguenti: Nocito, Carnazza, Berti Domenico, Pierantoni, Baccelli, Regnoli, Pellegrino, De Crecchio, Umata, Sannia, Ponsigliani, Luzzatti, Sulis, Fabretti, Carducci, Messedaglia, Sperino, Razzaboni, Ratti e Pessina.

(*Si mettono i venti nomi nel bussolo e se ne estraggono sette.*)

Sono estratti a sorte i nomi degli onorevoli deputati: Berti Domenico, Baccelli, Pellegrino, Messedaglia, Regnoli, Umata, Carducci.

Adunque essi cessano dall'ufficio di deputati, e perciò dichiaro vacanti i collegi elettorali di Avigliana, Roma 3°, Messina 1°, Verona 1°, Bologna 2°, Alghero e Lugo.

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER AUMENTO DEL DECIMO AGLI STIPENDI DEI PRESIDI, DIRETTORI E INSEGNANTI DEI LICEI, GINNASI, SCUOLE TECNICHE, E SCUOLE NORMALI.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge per aumento del decimo agli stipendi dei presidi, direttori e insegnanti dei licei, ginnasi, scuole tecniche e scuole normali.

L'onorevole ministro per l'istruzione pubblica

accetta le modificazioni proposte dalla Commissione?

MINISTRO PER L'ISTRUZIONE PUBBLICA. Le accetto.

PRESIDENTE. Allora si darà lettura del testo della Commissione.

PISSAVINI, segretario. (*Legge*)

« Art. 1. A cominciare dal 1° gennaio 1878 l'ufficio di direttore spirituale nei licei, nei ginnasi e nelle scuole tecniche è abolito.

« È pure abolito l'ufficio di vice-direttore di ginnasio.

« Dove il ginnasio è unito al liceo il governo di tutto l'istituto sarà affidato al preside.

« Art. 2. A cominciare dal 1° gennaio dello stesso anno, gli stipendi degli ufficiali ed insegnanti dei licei, dei ginnasi, delle scuole tecniche e delle scuole normali nominati nella tabella unita alla presente legge, sono accresciuti di un secondo decimo, giusta le norme della legge 30 giugno 1872, n° 893.

« Art. 3. Saranno applicabili anco ai professori titolari delle scuole normali le disposizioni dell'articolo 215 della legge 13 novembre 1859, relative all'aumento di un decimo dello stipendio per ogni sei anni di servizio effettivo.

« Art. 4. Gli incaricati dei ginnasi e delle scuole tecniche e gli insegnanti aggiunti delle normali, dei quali è cenno negli articoli 204, 289 e 361 della legge 13 novembre 1859 che ebbero per tre anni consecutivi la conferma nel loro ufficio, sono paraggiati ai reggenti per i diritti e le prerogative sancite negli articoli 215, 216 e 292 della stessa legge 13 novembre 1859.

« Art. 5. Tutte le disposizioni contrarie alla presente legge sono abrogate.

« **TABELLA.**

Presidi	} di liceo.
Professori titolari	
Professori reggenti	} di scuole tecniche.
Direttori di ginnasio e	
Professori titolari delle classi ginnasiali superiori.	
Professori reggenti delle classi ginnasiali superiori.	
Professori titolari delle classi ginnasiali inferiori e delle scuole tecniche.	
Professori reggenti delle classi ginnasiali inferiori e delle scuole tecniche.	
Incaricati di ginnasi e di scuole tecniche.	
Professori e maestre assistenti di scuole normali.	

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta. Ha facoltà di parlare l'onorevole Parenzo.

PARENZO. Vi rinuncio.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Chiaves.

CHIAVES. Io non intendo, o signori, di fare un discorso di opposizione a questo progetto di legge.

Certo desidererei di poterlo votare più volentieri di quello che non farei, ma spero che o le dichiarazioni del ministro, o qualche emendamento introdotto nel progetto medesimo potranno farmi più lieto dell'approvazione che sarò per dare.

L'autore della massima diffusione dell'istruzione popolare, naturalmente io mi rallegro che dal Parlamento si cerchi di aprire l'adito ad esercitare l'insegnamento a quei valorosi, che certo non ottengono per le loro fatiche e per l'importanza dell'ufficio stesso quella remunerazione che certo giustizia e convenienza esigerebbero.

Ad ogni modo io credo dovere mio di sottoporre alla Camera ed all'onorevole ministro alcune avvertenze.

Esse mi traggono in un ordine d'idee da cui soglio ripugnare, dappoichè mi obbligano ad istituire confronti fra una regione e l'altra d'Italia.

Ma appunto perchè agli inconvenienti che nascono da certe disparità, io vorrei si ponesse riparo, appunto per questo mi faccio ardito ad entrare in questa via.

Voi sapete, o signori, che il gravame che deriverà da questa legge, non sarà egualmente distribuito, fra le diverse parti del regno; imperocchè vi sono parecchie località dove gli stipendi di cui si parla in questa legge, sono a carico dei comuni o in tutto od in parte, altrove invece, sono a carico dello Stato.

Io mi meraviglio come all'onorevole ministro sia venuto il pensiero di presentare questo disegno di legge, che per molti rispetti è opportuno, senza essersi profisso di volgere i suoi sforzi ad adottare, se non una completa parità a questo riguardo, quanto meno a fare un primo passo verso l'equiparazione a cui credo che in siffatta materia bisogna addivenire.

Sebbene desiderii di parificazione siano stati manifestati nella relazione della Commissione, tuttavia questo progetto di legge, lungi dall'avvicinarsi a questo pareggiamento, aumenta anzi d'assai l'inconveniente della sperequazione, e c'incammina con un passo notevole per la via della diversificazione.

L'onorevole ministro avrà certamente ricordato che se in fatto questa sperequazione c'è, in diritto però la questione è aperta tuttavia tra lo Stato ed i comuni, a cui carico stanno, e si vorrebbe che stessero, le spese di cui si parla. La questione è aperta perchè i comuni hanno sostenuto, con una certa ragione, che dopo la promulgazione della legge comunale e provinciale del 20 marzo 1865, non si sarebbero più potute lasciare a loro carico spese obbligatorie le quali non fossero fra quelle indicate in quella legge. E, sebbene nell'articolo (se non erro)

116 di quella legge si accenni ad un'eccezione per quelle spese obbligatorie che siano portate da leggi speciali, si è però sostenuto che quando si tratta di servizio pubblico unificato, come è quello della pubblica istruzione, le leggi, le quali governassero dianzi l'una o l'altra provincia, non dovessero più confondersi con quelle leggi speciali e locali a cui accenna il citato disposto della legge comunale e provinciale.

Dirò di più. La questione venne, credo io, portata anche dinanzi al Consiglio di Stato, il quale emise, se non erro, il suo parere appunto su ciò che riguarda quelle spese di cui si tratta, nelle provincie meridionali del regno. Si pose la questione se le leggi che, prima della costituzione del regno d'Italia, colà erano in vigore, e mettevano a carico delle provincie la spesa di questi stipendi, dovessero ritenersi ivi mantenute anche dopo la promulgazione della legge comunale e provinciale, e quel Consesso opinò appunto che quelle leggi speciali le quali erano state in vigore in quelle parti d'Italia, non dovessero più intendersi applicabili; e che quando si trattava di servizio pubblico unificato, come quello dell'istruzione pubblica, non potessero più mantenersi quelle leggi speciali, nè dirsi contemplate nell'eccezione dell'articolo 116 della legge comunale e provinciale.

Voi vedete, adunque, o signori, che la questione è aperta; e, come dianzi io diceva, mi recò meraviglia che non si sia voluto afferrare questa occasione per risolverla; e se non per ottenere intera l'equiparazione, quanto meno per fare un passo notevole verso di essa.

Ma v'ha di più. Che le spese in questo ramo di pubblico servizio dovessero in tutto il regno essere a carico dello Stato, era un'opinione la quale venne accolta dallo stesso Governo italiano, dopo la promulgazione della legge comunale e provinciale del 20 marzo 1865; a tale, che se voi percorrete il bilancio dell'entrata del 1866, più non ci trovate compreso nelle attività il contributo che si pagava per questo oggetto dai comuni, che ora si vogliono intendere pur sempre soggetti a questa spesa.

Chechè ne sia, tale opinione fu espressa dal Consiglio di Stato, nel caso, che vi accennai, di reclami delle provincie meridionali, e nell'occasione della formazione del bilancio del 1866. Fatto sta ed è però che la differenza di trattamento attualmente esiste a danno di altre provincie del regno.

Ora io prevedo che quando i comuni che hanno creduto di aver diritto di fare reclami, si vedranno colpiti da questo nuovo decimo, aggravio non indifferente, possano risollevar la questione.

Questa eventualità non ha essa commosso il Governo e la Commissione, per incitarli a veder modo

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 MARZO 1877

di evitare che questa nuova controversia venisse in campo, e fosse forse risolta con maggior danno del pubblico tesoro di quello che non sarebbe l'addossare allo Stato l'intero onere di questo decimo? Si potrebbe, come vedete, ottenere l'intento con una semplicissima locuzione dicendo: la spesa per l'aumento del decimo, stabilito dalla presente legge, sarà a carico dello Stato.

Dirà, per avventura, l'onorevole ministro, che la ragione della spesa, l'importanza della somma che sarebbe necessaria molto lo commuovono?

Questo progetto di legge da quel che vedo, mette a carico dello Stato 107,000 lire, e credo che se tutta quanta la spesa di questo decimo fosse addossata al Governo, potrebbe ascendere a 280,000 lire al più.

Ora la differenza di 170,000 lire circa per un servizio che interessa tutto il regno, sarebbe argomento bastevole per il ministro per dire che egli non può accettare questo principio di equiparazione, e che ama meglio di affrontare l'eventualità di cui ho discorso, e di perdurare in quella violazione del principio di uguaglianza a cui ho accennato?

A dir vero, sarebbe d'uopo di non trasandare il raffronto fra le due impressioni che potrebbero venire dall'uno e dall'altro sistema.

Nel caso che questo decimo fosse messo tutto a carico dello Stato, mio Dio! non so quale gravissima impressione ciò potrebbe produrre, mentre lasciando le cose come sono, e facendolo pesare intiero sopra quei comuni i quali hanno ancora l'onere di questi stipendi, evidentemente l'impressione si aggraverebbe non solo dall'importanza del maggior peso che loro s'impone, ma anche dal sentimento della violazione delle norme di giustizia distributiva che in tal modo si commette e si continua a commettere, mentre pure e per parte del Governo e dalla Commissione si va ripetendo che nulla vi è di più desiderabile che il vedere finalmente cessata questa discrepanza, ed equiparata a questo proposito la condizione delle diverse parti del regno.

Fuvi, lo so, chi rispose a molte di queste osservazioni che io mi sono permesso di rassegnare alla Camera, e la risposta, che dal canto mio credo più apparente che sostanziale, fu questa. Si disse: se fate i conti e se calcolate le somme che il pubblico erario spende per quelle parti d'Italia, dove i comuni sono gravati dalla spesa relativa a questi stipendi, voi vedrete che il Governo spende di più per quelle località che non per le altre, dove questi stipendi rimangono a carico dello Stato. Ed io non nego questo fatto, ma domando, forse che questa è una ragione per dire che non vi sia più quella condan-

nevole disparità? Per ciò solo che gli stabilimenti d'istruzione in un sito siano più numerosi che nell'altro, e perciò inducano quella compensazione d'aggravio, si potrà dire che sia pari la condizione di un luogo e dell'altro in faccia alla legge? No, poichè qui non si tratta di disparità fra ordinamenti legislativi, quale sarebbe quella nella quale ancora noi rimaniamo, ma di disuguaglianze provenienti dalle accidentalità che la natura delle cose è destinata a correggere. Vuol dire che, senza bisogno d'altre disposizioni, è sperabile che si verrà al punto che, anche in quelle parti per cui meno deve intervenire lo Stato, in quanto ad istruzione pubblica, dovrà provvedere di più: ed io, e certo tutti, auguriamo che in ogni parte d'Italia questa necessità di provvedere all'istruzione pubblica si accresca, e gareggino le varie provincie nel darne i preziosi frutti.

Ma ciò che importa far cessare oramai si è che vi siano ordinamenti legislativi e provvedimenti governativi diversi nell'uno o nell'altro luogo, e che da una spesa di questa natura siano gravati taluni comuni, mentre poi altri ne sono assolutamente immuni. Questa è una cosa che non credo sia tollerabile. (*Segni di assenso*)

Io so, o signori, che nella Commissione vi fu chi lodevolmente sollevò questa questione; e, se non vado errato, fu anzi fatta proposta di un articolo in conseguenza, ma ho veduto che poi venne fuori null'altro che un ordine del giorno. Certo io sono lontano dal sostenere che una risoluzione approvata dalla Camera non abbia ad avere alcun effetto; ma tutti sappiamo quello che vi è d'indefinito, d'indeterminato in un ordine del giorno e nell'applicazione di esso. (*Segni di adesione*) Quindi io credo più desiderabile d'introdurre in questo progetto di legge, almeno per ciò che ha tratto a questo aumento sugli stipendi in discorso, quella tale disposizione mercè la quale si venga a fare il primo passo verso l'equiparazione di cui ho parlato, e si dica: la spesa di cui è parola sarà a carico dello Stato.

Io attenderò le risposte dell'onorevole ministro e della Commissione, per vedere se debba determinarmi a fare la proposta della quale ho parlato.

Prima di por fine al mio discorso, debbo dichiarare ancora che sono persuaso di essere interprete, non solo di un'opinione mia, ma di quella di moltissimi dei miei colleghi, da alcuni dei quali anzi ho quasi avuto un espresso mandato di sottoporre alla Camera le osservazioni che ho avuto l'onore di esporre. (*Segni di approvazione*)

DEL VECCHIO. Se avessi voluto esporre interamente il mio pensiero sopra questo progetto di legge, avrei dovuto iscrivermi contro. Poichè io sono

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 MARZO 1877

convinto che il Governo deve lasciare ai comuni, alle provincie ed all'insegnamento privato gli studi classici e secondari, ed accogliere tutta quanta la sua forza, tutta l'attività sua sulle scuole popolari che hanno bisogno di mezzi maggiori e più possenti, quali sono quelli di cui può disporre il Governo di una grande nazione. Io non mi sono determinato a presentare una somigliante proposta, poichè credo che oggi nè la Camera, nè il paese sarebbero disposti ad accettarla. E perciò parlo a favore di questo progetto di legge.

L'onorevole ministro propone l'aumento di un decimo ai presidi e professori dell'insegnamento secondario. Io trovo che simile proposta non solo è giusta, ma è eziandio conforme alle regole di buona amministrazione. Imperocchè coloro che hanno dimestichezza nell'insegnamento secondario, conoscono come i migliori professori non restano volentieri nei nostri licei, ed adoprano ogni loro studio per uscirne, ed entrare nelle Università. È un diritto che essi esercitano, contro di cui noi certo non oscremmo muovere lamenti. Ma se per avventura eglino potessero avere un aumento di stipendio, e vedessero più sicuramente garantito il loro avvenire, sono convinto che molti vi rimarrebbero, e che altri ricchi di attività, di buoni e seri studi, di ingegno, vi concorrerebbero di buona voglia. E ciò sarebbe un bene; poichè è vero professore non chi ha solamente vaste e profonde cognizioni, ma colui che al vasto sapere unisce buon metodo e lungo esercizio nell'insegnamento.

Se accetto la proposta dell'aumento di stipendio, debbo aggiungere che accetto interamente tutte quante le economie così come sono state presentate dall'onorevole ministro. Ma sono queste le sole possibili economie? Ma l'onorevole ministro ha segnato in questa proposta limiti insormontabili?

Le economie a farsi, a mio modo di vedere, sono di tre specie: economie di tempo, economie di tempo o di danaro, rimaneggiando, mi si passi la parola, il programma liceale; e finalmente economie di licei, ampliando e garantendo l'insegnamento privato.

Ognuno di noi sa quanto sia grande la difficoltà per i giovani a prendere gli esami liceali. E se vi sono qua dentro moltissimi uomini estranei allo insegnamento, non vi saranno deputati che non siano stati pregati dagli elettori per raccomandazioni all'onorevole ministro durante il tempo degli esami liceali. E questo problema degli esami liceali in tutta la sua integrità avrebbe dovuto essere proposto alla Camera e dall'onorevole ministro e dall'onorevole Commissione.

Parlo prima dell'economia di tempo.

Il programma liceale tiene nel posto d'onore l'insegnamento dell'italiano. Io richiamo l'attenzione della Camera sopra siffatto insegnamento. L'insegnamento dell'italiano abbraccia tre rami: studio della lingua, studio della storia della letteratura italiana ed intelligenza dei nostri sommi scrittori.

Ora, se noi ci facciamo a considerare che vi sono licei i quali possono contare fino a 150 alunni, un professore che volesse dare due temi per settimana, avrebbe a leggere, ad emendare, a criticare 300 compiti. Lavoro improbo ed impossibile codesto, e perchè tale non va fatto, con grande discapito dei buoni studi e con grande detrimento della cultura nazionale. Come si pretende che il professore, sovraccaricato da tanto lavoro, possa attendere con diligenza all'insegnamento della storia letteraria e possa lungamente esercitare i giovani sui classici scrittori?

Dall'altra parte abbiamo il programma di storia, che come sta potrebbe passare. Ma se l'insegnamento della letteratura italiana si rifondesse nel programma della storia, avremmo doppio vantaggio: cioè diminuzione di lavoro per il professore d'italiano e completeremmo l'insegnamento della storia. Poichè, o signori, questa scienza non si intende con le sole leggi della politica, ma con le leggi dell'economia sociale e con quelle più intime, ma più potenti, che sono le leggi del pensiero, dell'arte, della civiltà tutta. E questa che è economia di tempo, sarebbe proficua e per l'insegnamento della lingua italiana e per l'insegnamento della storia.

Un'altra economia di tempo io credo che l'onorevole ministro e l'onorevole Commissione avrebbero dovuto proporre intorno all'insegnamento del latino e del greco. Per l'insegnamento del latino sono convinto che il presente programma sta bene. Penso che nei limiti, in cui è circoscritto questo insegnamento, i giovani vi si potessero adagiare. Di una cosa solamente io non sono arrivato mai a persuadermi, ed è che si voglia pretendere da giovani che contano 18 o 20 anni un saggio di versione dall'italiano in latino. Io parlo qui ad uomini competentissimi, e dico che è più facile l'intelligenza di un classico, poichè è più agevole trasportarsi col pensiero nel mondo romano, mondo sepolto dalla nuova civiltà, che tradurre i pensieri moderni in una forma già spenta.

Le lingue, o signori, non consistono nel suono delle parole, nell'armonia di alcune sillabe, ma hanno un loro carattere, una loro impronta speciale, hanno uno spirito. E lo spirito, come ha detto testè il ministro della pubblica istruzione, lo spirito della lingua italiana è venuto dalla promiscuità delle lingue romanze. E queste lingue portano non solo

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 MARZO 1877

l'impronta del genio del cristianesimo ma del germanesimo e del romanesimo: geni di antiche civiltà trasfusi in un tutto armonico, che si chiama lingua e genio italiano. (*Bene!*) Ora come noi pretendiamo che giovani all'età di 18 o 20 anni possano trovare la parola latina, che sia l'equivalente del pensiero e del genio moderno? Non sarebbe meglio per avventura imporre ai giovani di dare saggi di intendere chiaramente i classici latini? Io ad esempio proporrei loro un'ode di Orazio, e li obbligherei non solamente alla traduzione dal latino in italiano, ma imporrei loro a commentarla, ad esporla nitidamente, a criticarla quasi, e li redimerei da quel lavoro pesante, noioso di azzeccare frasi e di lavorar di mosaico. (*Bene!*)

Un'altra economia di tempo credo che si debba ricercare nell'insegnamento del greco. E qui parlo non da deputato ma da maestro di scuola e con l'esperienza di 16 lunghi anni di insegnamento secondario; e dico che l'insegnamento della lingua greca così come viene fatto nei nostri licei non reca alcun profitto.

Diffatti è troppo poco, troppo ristretto l'insegnamento del greco, perchè i giovani, uscendo dai licei, potessero portare con loro tale amore per quella lingua da coltivarla in seguito. La conoscenza di questa lingua durerà per i pochi giorni che seguono gli esami e poi non rimarrà che il ricordo di avervi speso attorno molto tempo.

A cui volete che giovi la conoscenza del greco? Gioverà per avventura a coloro che entrano nelle scuole normali superiori? Ma questi sono pochi, e dovendo l'impareranno nelle Università.

Facciamo anche qui un'altra economia di tempo. Riduciamo la conoscenza del greco a quanto ne hanno appreso nel ginnasio; nei licei fecondiamola, ma senza oltrepassare i confini delle esatte nozioni grammaticali, e non pretendiamo negli esami che i giovani abbiano a fare una lunga ed astrusa traduzione d'una lingua, a cui non hanno potuto, per penuria di tempo, darsi con ogni loro potere.

Un'altra economia di tempo io la trovo nell'insegnamento della filosofia. Questa scienza un tempo era grandemente in onore. I nostri vecchi maestri ci dicevano: l'unica cosa che voi avete a studiare per addivenire uomini sapienti è la filosofia e non altro che la filosofia. Oggi questa scienza è caduta da tanta altezza. Onde questa rapida ruina? Io penso che ciò sia derivato e dal progresso delle scienze in generale, e dal modo come il Governo ne ha organizzato l'insegnamento nelle scuole secondarie.

Il progresso delle scienze ha fatto in guisa che, mentre un professore di filosofia ripete ancora nelle nostre scuole, che l'Ente crea l'esistente, e che l'esistente ritorna all'Ente, il professore di scienza naturale dimostra l'indistruttibilità e l'eternità della materia. Mentre un professore di filosofia insegna che lo spirito evolvendosi si fa nell'umano organismo autocoscienza, il professore di scienze naturali dimostrerà la equivalenza tra il quantitativo del pensiero ed il quantitativo della massa cerebrale. Ed a questo modo suscitiamo nella coscienza dei nostri giovani una lotta, da cui i forti ingegni si salvano campandosi nel vero sapere, i fiacchi ne restano oppressi. Ma là, dentro alla scuola, i giovani credono più volentieri a ciò che vedono, disprezzano ciò che non possono vedere, ed a cui dovrebbero giungere mediante induzioni ed astrazioni, che se sono sempre sublimi, non sono sempre vere.

Il secondo male fatto a questa scienza nasce dal modo come essa è collocata nei programmi. Citerò un solo esempio. Si fa divieto al professore di filosofia di poter dire ai giovani in che è riposta l'essenza dell'anima; ma poi gli si chiede che egli dimostri come l'anima sia spirituale. Ciò non solo è poco filosofico, ma non è punto logico; e dire che somiglianti amenità si scrivono nei programmi di filosofia!

Onde ho dritto a chiedere, o che la filosofia la si proscriva addirittura dalle nostre scuole, lasciandovi l'insegnamento della sola logica, e vi guadagneremmo in tempo ed in senso comune; ovvero che la si rialzi all'onore ed al posto che le si conviene.

Ma, oltre all'economia del tempo, io credo che modificando il programma liceale si avrebbe potuto ottenere anche un'economia di denaro, ed invertire siffatta economia ad accrescere ancora più lo stipendio degli insegnanti secondari.

Penso potersi ricavare un'economia di danaro dall'insegnamento della matematica, della fisica e della storia naturale. A che giova la matematica nei licei? Se è per imparare ai giovani come si hanno a fare i conti, basta l'aritmetica pratica che s'insegna nel ginnasio inferiore; se è per apprendere la scienza, questa la si può e la si deve studiare nell'Università.

Dunque a che serve la matematica nei licei? Serve, lo dicono, ed io trovo vero ciò che dicono, serve per isviluppare la intelligenza; giova come ginnastica mentale. Ma se ha da servire come ginnastica mentale, non credo che sia necessario tutto quel grande lusso di cognizioni. Temo, anzi ritengo, che sotto il pretesto di raddrizzare il cervello dei

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 MARZO 1877

giovani, si corre pericolo di schiacciarcelo addirittura.

Nei ginnasi riesce penoso, improbo, difficilissimo lo studio dell'aritmetica ragionata; gran parte di giovani va riprovata per essa. Facciamo così; poniamo l'aritmetica ragionata nel liceo insieme all'algebra ed alla geometria piana; mandiamone via la geometria solida e la trigonometria e vi guadagneremo tutti.

Un'altra riduzione si potrebbe fare per ciò che riguarda l'insegnamento della fisica e della storia naturale. Queste due scienze hanno fatto rapidissimo progresso; oggi invadono il campo del pensiero e rendono prospera ed operosa la vita dei popoli, onde sono potentissimi mezzi non solo di civiltà, ma di educazione morale ed intellettuale.

Ma altro è insegnare la fisica e la storia naturale a giovani che debbono solo imparare ad intendere i principali fenomeni della natura, e spastoiarsi dai vecchi pregiudizi, altro è insegnare queste scienze a chi vuole addivenirne professore. Spogliamo queste scienze di tutto quello che ha d'esuberante, di puramente dimostrativo, e limitiamole ad insegnare ai giovani le leggi principali del cosmo, le principali classificazioni delle specie. È noto a tutti che nei licei s'insegna un programma di fisica più vasto che nelle nostre Università. Ridottele nei limiti puramente sperimentali, in luogo di due possiamo avere un solo professore; e mentre il Governo farà un'economia di danaro, i giovani economizzeranno il tempo, che è conversione di attività per studi più profondi. (*Bene!*)

Ma la più radicale economia potrebbe farla il Governo ispirandosi ad un principio che io chiamerò il principio della nuova maggioranza della Camera. E questo principio è che lo Stato non deve distruggere l'individuo, ma è l'individuo che dee potersi muovere liberamente dentro lo Stato; che lo Stato non è il solo ed unico insegnante, ma è la nazione che deve insegnare a sè medesima; che lo Stato non deve tener licei dappertutto, ma è la nazione che deve liberamente esplicare la propria attività anche nell'insegnamento. I suoi licei lo Stato deve presentarli quali tipi verso cui gli insegnanti privati debbono tendere.

E quando parlo di questa grande libertà che invoco, di questo grande diritto che reclamo, non intendo parlare di quel solo insegnamento privato, che è nelle nostre provincie meridionali; parlo di un bisogno che è inteso in tutta quanta l'Italia. Ho qui le seguenti cifre che sono eloquenti per loro medesime. Mentre il Governo in tutto ha 80 licei, l'inse-

gnamento privato, tra licei pubblici pareggiati, pubblici liberi e scuole liceali, ha 273 istituti. Mentre il Governo ha 106 ginnasi, l'insegnamento privato ha tra istituti pubblici pareggiati, pubblici liberi e scuole ginnasiali, 548 istituti. Mentre il Governo ha 63 scuole tecniche, l'insegnamento privato ha tra scuole pareggiate, pubbliche libere e scuole private, 351 istituti. Tutto sommato il Governo ha 249 istituti secondari, l'insegnamento privato ne ha 1421.

E perciò, parlando dell'insegnamento privato, io non parlo di un fatto speciale per Napoli, ma di quell'insegnamento, che va diffondendosi con maravigliosa rapidità dovunque; segno evidente che ha per sè l'avvenire. Ebbene, o signori, che cosa si è fatto per l'insegnamento privato? Lo dirò con dolore. Quella rivoluzione, che nel 1860 venne su a nome della libertà politica e del libero lavoro, quella rivoluzione ha voluto prendersi il non invidiabile compito di soffocare e, se fosse stato possibile, di spegnere l'insegnamento privato; vanto, a cui il regno dei borboni non osò ambire. E con quali arti e con quali mezzi non sarò io quello che ne farò qui la storia dolorosa. E poi a cui giova ricordare il passato? Pensiamo piuttosto al presente. Dopo il 18 marzo, che cosa si è fatta dal nuovo Ministero per sostenere questo insegnamento?

Io devo dirlo, dall'onorevole ministro si è fatto ben poco, dalla Giunta superiore si è continuato a vessarlo ed a torturarlo come per lo innanzi.

L'onorevole ministro ha creduto grande cosa concedergli, che due professori privati, uno pel primo e l'altro pel secondo gruppo entrassero nelle Commissioni esaminatrici. Ma vedete di quale e quanta circospezione ha circondato questi professori. Essi possono esaminare i giovani d'istituti privati, ma non i giovani del proprio istituto. Perchè questo? Se si dubita che l'insegnante privato possa approvare i suoi giovani anche non meritevoli; perchè non si potrebbe elevare il medesimo sospetto contro gl'insegnanti governativi? Si vuole che l'insegnante privato debba esaminare gli alunni degli istituti privati e non quelli dei regi licei, e perchè? Forse perchè per odio o per animosità il professore privato potrà riprovare gli alunni non suoi? E perchè non si potrebbe sospettare eziandio, che i professori governativi per odio ed animosità riprovano gli alunni dell'insegnamento privato?

Se fo di simili interrogazioni non è punto per menomare la stima grandissima che ho per le Commissioni esaminatrici governative. Anzi mi glorio di avere in Napoli tra quei professori non pochi amici personali. Ma ci tengo a che sia manifesto come il

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 MARZO 1877

sistema di tenere l'insegnamento privato in conto di pupillo non è per anco distrutto.

E mentre l'onorevole ministro ha fatto ben poco per l'insegnamento privato, la Giunta superiore ha continuato per quanto era in suo potere, nel sistema di spegnerlo. A me basta ricordare qui due recenti disposizioni. Con la prima si è proibito agli insegnanti privati di rilasciare certificati a quei giovani che hanno compito il secondo anno di corso liceale e che volessero entrare nelle Università per studiarvi farmacia. Con la seconda si è tolto il diritto di compensazione a quei giovani, che non hanno sostenuto ledevolmente gli esami di promozione in un regio liceo.

Dove vanno a parare siffatte disposizioni, se non a gettare un profondo discredito sopra una grande, un'immensa forza intellettuale e morale, che senza chieder nulla al Governo, anzi adempiendo scrupolosamente ai doveri imposti, concorre alla educazione ed al progresso dell'Italia? E può l'iniziativa privata lottare essa sola contro leggi che la opprimono?

Citerò fatti dolorosi avvenuti nell'ultima sessione di esami. Giovani egregi sono stati approvati dalle Commissioni esaminatrici, e poi si sono visti riprovare dalla Giunta superiore; e perchè? Perchè sebbene questi giovani per le buone prove date avessero goduto della compensazione, pure non avevano subito l'esame di promozione in un liceo governativo. La Giunta superiore riprova giovani che sono stati approvati da Commissioni nominate dallo stesso Governo!

A quanto pare, si vuole costringere la gioventù a frequentare ad ogni costo le scuole governative, ed a disertare le scuole private. Ebbene, io ho la temerità di credere che malgrado queste inqualificabili vessazioni del Consiglio superiore della pubblica istruzione e della Giunta superiore, non si arriverà mai a distruggere in Napoli l'insegnamento privato, che tiene colà salde radici e tradizioni gloriosissime. (*Bene!*)

Conchiudo con una considerazione generale. La vecchia maggioranza fu un fatto ed una teoria; la sua teoria fu — lo Stato è tutto, e cadde ruinosamente. Noi che siamo la nuova maggioranza, siamo ancor noi un fatto ed una teoria. E la nostra teoria è — libertà per tutti, lavoro libero a tutte le forze capaci di esplicarsi. Noi, o signori, rappresentiamo quei grandi bisogni di riforma che la Sinistra qua dentro e fuori, quando era opposizione, ha sempre sostenuto; noi, a pericolo di precipitare più ruinosamente di essi, dobbiamo dar loro un ampio svolgimento. E per quello che riguarda l'insegnamento secondario, i principii di riforme sono: com-

pilare un programma ragionevole, e fare che l'insegnamento privato sia sorretto insieme all'insegnamento governativo a rifare moralmente quella gioventù, che ora si educa nelle scuole e che rappresenta tutto quanto il nostro avvenire. (*Segni di approvazione*)

SALARIS. Io non entrerò a discutere il merito di questa legge, e dichiaro di riconoscerla giusta e vantaggiosa in quanto rende migliore la condizione degl'insegnanti.

Ho domandato la parola per chiedere un solo schiarimento all'onorevole ministro, e per fare una osservazione che potrebbe avere l'aspetto di una questione pregiudiziale; ma che io faccio con ben altro intendimento.

Io trovo nel paragrafo quarto dell'articolo 172 della legge comunale e provinciale queste parole: « All'istruzione secondaria e tecnica quando non provvedano particolari istituzioni od il Governo a ciò autorizzato da leggi speciali. » Si ricorderà l'onorevole ministro che l'articolo 172 enumera le spese obbligatorie imposte alle provincie. Ora io desidererei sapere, prima che questa legge venga votata, quale sia il pensiero dell'onorevole ministro di fronte a questa disposizione di legge che finora non ha fatto che enunciare il principio di abbandonare alle provincie il dovere di provvedere alla istruzione secondaria e tecnica.

Ha l'onorevole ministro in pensiero di modificare codesta disposizione di legge tuttora inattuata? Ha egli intenzione di dare esecuzione al paragrafo 4 dell'articolo 172 della legge comunale e provinciale?

Riesce facile a ciascuno il rendersi conto di questa mia osservazione, inquantochè mi parrebbe cosa grave che dopo votata questa legge si esonerasse lo Stato dal retribuire l'insegnamento secondario, e si facesse ricadere l'onere degli stipendi aumentati degl'insegnanti sopra le provincie; mi parrebbe grave che il Parlamento, senza ponderatamente misurare le finanze delle provincie, votasse questa legge, che loro imponesse altre gravezze; mi parrebbe anche gravissimo, che il Parlamento, in anticipazione coartasse la libera azione delle provincie, e così deridesse quella libertà, quell'autonomia provinciale della quale a parole ci mostriamo tutti ardentissimi.

Io prego l'onorevole ministro a volermi dire i suoi intendimenti; e da ciò che mi dirà, farò dipendere qualche altra considerazione nella discussione degli articoli di questa legge, riservandomi a proporre un emendamento. Non è dunque che io mi sia oppositore a questa legge; ripeto che è giustizia, che è convenienza retribuire gl'insegnanti; ma se l'intendimento dell'onorevole ministro fosse di at-

tuare in un tempo più o meno vicino la disposizione dell'articolo 172, allora la legge dovrà anche essere fatta altrimenti da quella che ci si presenta.

Io attenderò che l'onorevole ministro esprima i suoi pensieri sopra questo grave argomento, acciò la Camera possa dare tutto il peso che merita alla legge che discutiamo, e si renda ragione ben chiara dell'onere che imporrà allo Stato, o alle provincie.

MINISTRO PER L'ISTRUZIONE PUBBLICA. Il progetto di legge che io ho portato innanzi al Parlamento, rispondeva a quello che il Parlamento medesimo aveva manifestato di avere in animo l'anno passato allorchando, determinato di migliorare la condizione di tutti i suoi impiegati, riservava ad una legge speciale il miglioramento della condizione dei professori dell'insegnamento secondario. Dubbio non poteva esservi, e non v'è, che il miglioramento di questa classe benemerita dell'educazione nazionale sia necessario; che la sua condizione sia degna di essere ridotta tale, che giovani di valore vi possano entrare e rimanere con beneficio delle nostre scuole. Questa è dunque una legge, la quale intende quasi di aggiungere un articolo a quella votata allora, e che col primo dell'anno corrente si è attuata.

Ma è oramai evidente che le questioni della pubblica istruzione non possono essere evitate. Qualunque forma si voglia dare al più semplice progetto di legge, esso chiama sempre due sorta di obiezioni o di osservazioni.

L'onorevole Chiaves e l'onorevole Salaris parlano degli effetti finanziari di questa legge, e di chi li debba sopportare; l'onorevole Del Vecchio, accettando la legge, discorre delle basi che si dovrebbero dare all'insegnamento secondario, analizza i programmi che lo governano, e ci propone, con riduzioni, semplificazioni di studi e di programmi, di ottenere economia di tempo e di spesa; poi raccomanda l'istruzione privata e si lagna che questa non ottenga dal Governo quei favori che per sé merita, e desidera che non sia considerata come una rivale ma come una collaboratrice nella grande opera dell'educare e dell'istruire le nostre generazioni.

Dovrò io entrare in questo tema teorico, il quale si aggira sulle materie onde si dovrebbe comporre l'educazione scolastica, ne determina la quantità e la misura? Dovrò dire come l'amministrazione riguardi l'insegnamento privato, quali mire essa abbia in proposito, e quali larghezze essa abbia concesso o intenda concedere?

Onorevole Del Vecchio, ben vede che, volendo seguitare su questo terreno, dovremmo avere molto più tempo, molto più spazio, e principalmente ci dovremmo trovare dinanzi a un soggetto che per-

mettesse tutte queste questioni; invece negli articoli che mi stanno dinanzi non veggio argomento che possa fare nascere alcuna di siffatte questioni.

Quindi io riterò alcune delle osservazioni dell'onorevole Del Vecchio come pensieri, ai quali debba rivolgersi la mente del ministro della pubblica istruzione; ed altre come inviti. Intanto dichiaro che molte di quelle cose, che egli accennava necessarie per dare un nuovo ordine ed impulso al nostro insegnamento secondario, avrebbe potuto ritrovarle in un progetto di legge presentato da colui che parla, e da un altro ministro, difeso in Senato, e fermatosi poi sul banco della Giunta, che ne aveva fatta la relazione.

Si assicuri di questo l'onorevole Del Vecchio: io non ho mai considerato come nemico l'insegnamento privato; io ho sempre desiderato e desidero sempre più vivamente che l'opera dell'insegnamento privato, come può essere utile, così abbia vera ragione di essere assolutamente lodata.

Ora veniamo all'osservazione dell'onorevole Salaris.

L'onorevole Salaris ha la preoccupazione medesima che ha mosso a parlare l'onorevole Chiaves. L'onorevole Chiaves dice: qui voi recate un aumento ad una spesa che in proporzioni disuguali è sopportata variamente dalle varie parti d'Italia.

L'onorevole Salaris dice: voi qui stabilite un aumento di spesa; ma, siccome nel futuro possono essere diverse le probabilità, e può decidersi variamente intorno a quelle potestà a cui carico debba essere posto l'insegnamento secondario, così io desidero sapere fin d'ora quali sieno le vostre intenzioni.

Sebbene la domanda dell'onorevole Salaris sia ragionevole in sé e prudente, egli vorrà tuttavia, spero, avvertire che un ministro, il quale potesse determinare ora quale e quanta abbia ad essere la spesa del futuro progetto scolastico attribuita al comune, quale e quanta alla provincia, quale e quanta allo Stato, questo ministro avrebbe a dirittura portato dinanzi a voi il progetto; imperocchè questa è la prima e gravissima questione dell'ordinamento secondario. In secondo luogo dice: io desidero sapere come si ordina l'insegnamento classico e l'insegnamento tecnico. Farò una eguale risposta: se io dovessi e potessi dire ora come intendo che si ordini l'insegnamento classico e il tecnico, lo direi nella miglior maniera possibile, cioè portando alla Camera una legge. Appunto di questa questione mi tenne parola qualche deputato, non è molto, mentre discorrevasi del bilancio, e allora io dichiarai come, riguardo all'insegnamento classico e tecnico, mi sarei inteso col ministro d'agricoltura affinché

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 MARZO 1877

si venisse a formulare qualche cosa che attenuasse le obiezioni e le critiche che si fanno all'attuale ripartizione degli studi; tuttavia, siccome io voglio essere chiaro molto, dirò all'onorevole Salaris (e questo sarà il punto di partenza per l'onorevole Chiaves) come io consideri, anzi debba finora considerare la questione della spesa.

Presentemente noi abbiamo una legge la quale pone l'obbligo alle provincie dell'insegnamento secondario.

Qual è il motivo per cui questo passaggio dello insegnamento secondario dallo Stato alle provincie non si è effettuato?

Il motivo sta in un articolo, il quale prescrive che tale carico non si trasporti dallo Stato alle amministrazioni locali prima che una nuova legge non ne governi il passaggio.

Ora quella legge è venuta una volta, anzi due; e l'essere venuta queste due volte spiegherà all'onorevole Chiaves come egli non abbia veduto nel bilancio del 1866 impostato nell'attivo dello Stato il contributo delle tasse, oppure il contributo dei comuni e delle provincie a vantaggio dell'istruzione. E questo l'avrebbe veduto eziandio nella prima copia del bilancio del 1867; imperocchè è il ministro che compose quel primo, e l'altro che aveva ordinato insieme al secondo, avevano presentato un progetto di legge, il quale dovesse appunto regolare così la materia degli studi, come quella della spesa.

Ma quei progetti d'istruzione secondaria che furono pensati, presentati parecchie volte, non ebbero finora la fortuna d'incontrare l'approvazione, anzi di essere discussi in ciascuna delle due Camere del Parlamento.

Questa è una questione larga, complessa, difficile, la più difficile forse che possa riguardare l'insegnamento scolastico. È molto più facile intenderci intorno a quello che debba essere l'istruzione del primo grado, l'istruzione elementare; ed anche lo intenderci intorno a quello che debb'essere l'istruzione del grado superiore, l'istruzione universitaria, di quello che non possa essere l'accordo intorno all'insegnamento secondario, imperocchè esso abbia duplice ufficio.

Infatti è assai malagevole provvedere, quasi direi, alla costituzione della coscienza dell'uomo civile, a diffondere a un tempo in tutte le masse della nazione, di quella nazione che vuole oltrepassare l'angusta cerchia delle cognizioni del grado inferiore, una certa temperanza di giudizio, una certa umanità la quale appunto aveva dato il nome a questi studi.

Ma per altra parte l'insegnamento secondario

non è fine a se stesso, è mezzo all'insegnamento superiore. Ed ecco che il riguardarlo sotto questo aspetto crea e moltiplica le difficoltà.

Ora questa questione io la porterò innanzi al Parlamento con un progetto di legge, se il Parlamento accetta l'ordine del giorno della Commissione. Il quale a me pareva dovesse venire come una necessità, e fosse eziandio tutto quello che nel momento presente (se noi vogliamo effettivamente fare qualche cosa) si potesse fare.

L'onorevole Chiaves ha detto: voi accrescete le ineguaglianze.

È vero, le ineguaglianze nelle spese ci sono; ed io leggerò alla Camera quanto diverso sia l'onere che lo Stato sopporta nelle varie provincie italiane:

« In Sicilia l'insegnamento è a carico dello Stato per 293 su 1000; nella provincia di Roma per 229; nell'Umbria, 223; nel Piemonte, 171; nel Modenese, 154; nel Lombardo-Veneto, 147; nelle Marche, 104; nella Toscana, 95; nelle provincie parmensi, 91; nelle napoletane, 89; nelle Romagne, 77. »

Quando io ebbi dinanzi questo specchio, dissi a me stesso, e lo ripetei poi nel seno della Commissione: se si vuole il pareggiamento di questi oneri, e la Commissione non intende di concedere al Ministero una Sessione per preparare un progetto di legge che vi provveda, la presente legge si rende inutile.

Io non posso qui accettare delle forme che vadano modificando questi rapporti, i quali nascono dalla più strana varietà dei casi.

I licei regi sono fuori di contestazione, e sono a carico dello Stato; ma i ginnasi regi sono a carico dello Stato, nelle antiche provincie, per una quota che corrisponde alla dotazione degli antichi collegi reali.

Le scuole tecniche sono a carico dello Stato per metà delle spese. Poi ci sono i sussidi alle scuole tecniche pareggiate, i quali variano.

Le scuole normali dappertutto sono a carico dello Stato. Nel Lombardo-Veneto i ginnasi regi vi sono a totale carico dello Stato, tranne quattro nella provincia di Pavia, i quali, essendo situati in località che una volta appartenevano al Piemonte, si governano come sono governati gli altri ginnasi piemontesi. Alle scuole tecniche provvede lo Stato per una metà.

Nelle provincie modenesi i ginnasi sono a totale spesa dello Stato; non c'è più concorso comunale. Le scuole tecniche sono tutte comunali, ma hanno il sussidio dello Stato.

Nelle provincie parmensi i ginnasi sono tutti comunali; le scuole tecniche comunali, ma col sussidio dello Stato. Nelle Romagne i ginnasi sono tutti co-

munali, e così le scuole tecniche; governative invece le scuole normali maschili e femminili. Nella Toscana i ginnasi sono comunali; le scuole tecniche comunali con sussidio dello Stato.

Io non vado innanzi perchè sarebbe un tediare la Camera. Ma insomma ci troviamo in questa triste condizione, che non c'è una regione i cui istituti, salvo i licei regi e le scuole normali, siano governati nella medesima maniera. Disparità di ogni genere, le quali in fondo si riassumono in quelle differenze che vi ho citato, per cui in un luogo la spesa dello Stato è 76, in un altro è di 293. Ora è evidente che una simile condizione di cose non può essere mantenuta. E quale è il rimedio? (*Interruzione al centro*)

Non so se dall'onorevole Fossa o da altri ho sentito dire: il rimedio è questo, di aggravare. Vi hanno delle questioni e delle parole. Io accetto tutto e le questioni e le parole. Qui abbiamo due cose innanzi: o s'intende di migliorare le condizioni dei professori, o si intende di non migliorarle; imperocchè dirò, se si va ad aggravare qualcheduno è la conseguenza naturale di un miglioramento che si attua. Sarà a vedersi quale sia colui che debba essere aggravato.

Ora io non sono disposto ad accettare un articolo di legge, il quale dichiarasse che questa spesa andrà a carico dello Stato, e ne vado a dire la ragione.

CHIAVES. Il secondo decimo.

MINISTRO PER L'ISTRUZIONE PUBBLICA. Alludo appunto alla domanda dell'onorevole Chiaves, e lo prego di considerare la ragione che porto innanzi.

Parmi che l'onorevole Chiaves abbia dubitato dell'efficacia di quell'ordine del giorno, il quale invita il ministro a presentare una legge.

E sia: io rispondo alla Commissione ed alla Camera, che accetto quell'ordine del giorno, e che non lascerò cominciare l'anno senza avere presentato alla Camera il progetto di legge; ma non pretenda che alla parola del ministro si dia maggior fede che alla parola della Camera.

L'ordine del giorno è una parola della Camera, e di questa io non dubito mai.

Quanto a me in verità non posso assumere la responsabilità di presentarvi ora un serio progetto su questa materia, ed avere la speranza che esso sia in questa Sessione discusso dai due rami del Parlamento ed approvato, e quindi non potendo mettermi in quelle condizioni logiche, normali, giuste che ho notato, domando allora che intanto noi cominciamo a fare quel tanto di beneficio che fino d'ora si può fare.

Ora quale sarà la gravità del nuovo onere?

L'onorevole Salaris desidera questa notizia, non tanto per rispetto all'onere in se medesimo, ma per rispetto al futuro: giacchè esso pensa che la condizione dei professori oggidì migliorata sarà fra breve una spesa nuova e grave per le provincie ed i comuni che la dovranno sostenere.

L'onorevole Chiaves accetta il miglioramento degli stipendi magistrali; nè in genere rifiuta il nuovo aggravio. Non sostiene che questa volta l'aumento cada a carico dello Stato. La preoccupazione dell'onorevole Chiaves è diversa: esso intende specialmente e vuole la parificazione degli oneri.

Intanto avverrebbe che, mentre questa legge migliora la condizione di tutti i comuni i quali sostengono una spesa per la istruzione che è data nel ginnasio, e tra per l'effetto di questa legge e le deliberazioni prese dalla mia amministrazione più risparmiando che non siano per ispendere, lo Stato solo là dove meno fruisce dei vantaggi, sopportasse tutto il novello aggravio.

Quanto al principio sancito nella legge di amministrazione comunale e provinciale, vedrassi come sia per intenderlo questa Camera allorquando ne avremo la discussione.

Noi abbiamo già veduta in parte questa discussione.

Il progetto che io avea presentato al Senato, domandava da 24 o 30 istituti governativi, lasciava gli altri alle provincie; quella proposta il Senato la accettò, ma la Commissione della Camera la quale riferì secondo l'opinione degli uffici, era entrata in un diverso avviso, ed avea opinato che di licei tipo od esemplari non fosse bisogno, tali di lor natura dovendo riuscire gli istituti di prima classe e collocati nelle città che sono centro di studi più elevati.

Per converso voleva che ogni provincia avesse il suo liceo governativo pagato e amministrato dallo Stato.

Cosicchè, mentre noi abbiamo una legge la quale dice che questa spesa è a carico delle provincie, e sta unicamente sospesa per una questione, che non è questione di danaro, ma è questione di organamento di studi, d'altra parte noi abbiamo trovato una proposta che cancellava l'articolo della legge comunale e provinciale. Adesso, nè alcuno di voi, nè io, conosciamo le deliberazioni che si piglieranno intorno alla legge sull'amministrazione comunale e provinciale, ed in questa ignoranza di cosa che non si è ancora prodotta, a me rimane solo quell'articolo di legge che prescrive chi è colui che deve fare la spesa.

Ora io potrei sospendere questo miglioramento; ma non potrei, volendolo attuare, metterlo a carico del Governo. Il solo punto che una legge viva e pro-

pria mi fissa in questa materia è questo, che la spesa deve essere provinciale; e mentre ho una legge che a ciò mi determina, dovrei fare al rovescio. Ecco una delle ragioni.

L'altra poi è questa: l'aggravio è egli tale che debba assolutamente trattenere degli uomini, i quali pur riconoscono questo bisogno, dal dare un voto il quale non so se potrà produrre un effetto più lungo che quello di un anno?

Io non lo credo, quando noi vediamo quale potrà essere l'importanza di questa spesa nei ginnasi, e quale il carico dei comuni, o nullo o quasi; imperocchè nei licei è tutta a carico dello Stato. Allora la questione si riduce a minime proporzioni; e in questo caso a me non pare di dovere introdurre un principio il quale non è attualmente il mio, perchè contrario alla legge, ed aspetto che la Camera risolva. Epperò la prego a scegliere tra queste due cose: o il miglioramento della condizione degli insegnanti, quando sia sicura che quell'onere leggero il quale cadrà solo sopra alcuni comuni dovrà durare pochissimo; o la sospensione di esso a tempo indeterminato.

CHIAVES. Saranno brevi le mie parole.

Mi pare che l'onorevole ministro non abbia risolto le difficoltà che l'onorevole Salaris ed io abbiamo creduto di dovere sollevare.

Egli, dal suo punto di vista, dice: « Non v'ha nulla di grave; i danni non sono rilevanti e non possono alterare lo stato attuale delle cose; contentatevi dell'ordine del giorno che vi propone la Commissione. » Dal suo punto di vista egli, dicendo questo, crede avere risposto alle mie osservazioni. Quindi conchiude col dire che i comuni possono sottostare intanto a questo peso.

Noi, invece, dal nostro punto di vista, ripetendo quelle sue stesse dichiarazioni, concludiamo col dire che, se le cose stanno così, se il male non è grave e temporaneo, se l'ordine del giorno è da adottarsi, lo Stato può intanto addossarsi questo peso. Così ognuno di noi rimane nella propria opinione, colla differenza che l'onorevole ministro non può contendermi che veramente si aggravi il male. Infatti egli riconobbe le disuguaglianze, nè potrebbe fare a meno, e desidera ardentemente che scompaiano; soggiungo anzi che presenterà un disegno di legge pel quale egli s'augura che le medesime vengano a scomparire.

Ora, poichè non ci è dato ancora d'apprestare al male rimedi radicalmente efficaci, domando perchè non lasciamo almeno le cose come stanno, rimpetto all'aggravio dei comuni, e perchè lo Stato non consente che sia a proprio carico questo decimo del quale esso crede opportuno d'accrescere gli stipendi

dei professori dei ginnasi e delle scuole tecniche. Vede bene l'onorevole ministro che con ciò nulla vi sarebbe di pregiudicato, mentre si farebbe un passo notevole verso l'equiparazione che egli ha dichiarato essere nei suoi desiderii, come è nei miei.

Nell'ordine del giorno proposto dalla Commissione non v'ha una parola la quale non sia conciliabile con questa proposta; ivi appunto si fa al ministro l'invito di presentare nel corso dell'attuale Sessione parlamentare, od al principio della nuova, un disegno di legge pel riordinamento degli istituti d'istruzione secondaria, classica e tecnica, col quale si provveda specialmente a togliere la attuale disparità numerica degli istituti scolastici governativi nelle diverse parti del regno e ad equipararne la spesa.

Io di gran cuore voto quest'ordine del giorno, che accetta pure il ministro, perchè con il medesimo non si fa che annunziare che fra breve, quelle differenze che tutti deploriamo, verranno a scomparire, anche più sostanzialmente.

Io dunque credo che un articolo di legge, quale io lo accennai, il ministro non dovrebbe così recisamente respingerlo, anche perchè non ho udito che ragioni gravi per opporsi all'introduzione di questo articolo di legge siano state contrapposte alle mie osservazioni.

E poichè sì stretto è il nesso tra le osservazioni che io mi sono fatto lecito di esporre, e quelle messe innanzi dall'onorevole mio amico personale Salaris, io vorrei esporre anche una considerazione, che egli stesso mi ha suggerita, con una sua osservazione molto opportuna.

Io domando, signori, ma abbiamo poi il diritto noi (naturalmente siamo potere legislativo e possiamo fare tante cose, ma voi comprendete che anche il potere legislativo ha i suoi limiti), abbiamo noi il diritto di aumentare degli stipendi, i quali sono pagati da alcuni comuni in alcune provincie?

Possiamo noi fare questo, anzitutto, senza una discussione speciale anche sopra le condizioni di questi comuni e provincie, che specialmente saranno gravate di questo carico eccezionale che loro s'impone? (E dico eccezionale in confronto a quei comuni e quelle provincie alle quali questo carico non viene imposto.) Possiamo noi, quando non abbiamo questi elementi davanti, sancire un provvedimento di questa natura? D'altro canto poi, a me sembra che noi qui facciamo una specie di espropriazione a danno di alcuni comuni in alcune provincie. Ora lo Statuto ci dice, che non si può, nemmeno per legge, espropriare chicchessia senza una competente indeunità, e le nostre leggi vogliono essere fatte a-

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 MARZO 1877

vendo sempre innanzi noi legislatori lo Statuto, che è il patto fondamentale del regno.

Io faccio quest'avvertenza, la quale credo abbia una certa importanza, affinchè la Camera vegga che questa grave questione potrà anche essere tolta di mezzo con la semplice sanzione che ponga a carico dello Stato questo secondo decimo, il quale, come l'onorevole ministro vi dice, oltre ad essere peso lieve, non può durare che poco tempo e fino al definitivo ordinamento della materia.

Ora, quando si possano eliminare con un articolo di legge e questi dubbi e queste questioni, io credo che la Camera dovrebbe fare buon viso a siffatta proposta ed il ministro dal suo canto accettarla.

Se l'onorevole ministro dichiara d'insistere nel respingerla, io mi riservo di vedere se debba tentare tuttavia la prova del voto. So bene che egli non verrà al punto di dire: ritiro la legge se quella proposta viene accettata. Quanto a me, per soddisfare al mio dovere ed alle mie convinzioni, sento che dovrei insistere per l'introduzione dell'articolo che ho accennato nella legge che ci sta dinanzi.

MINISTRO PER L'ISTRUZIONE PUBBLICA. Signori, il progetto di legge che vi sta dinanzi voi lo avete votato un'altra volta, nel 1872 o 1873. Era il principio medesimo e portava le medesime conseguenze. Si trattava allora di migliorare le condizioni dei maestri; nè si cercò che i comuni venissero alleggeriti, del maggiore aggravio che loro s'imponeva, dallo Stato.

Questo precedente dunque ha per me un gran valore e prova quanto poco sia nel vero l'onorevole Chiaves quando, con abile forma, esprime il dubbio se noi possiamo imporre quest'onere a carico della provincia e dei comuni, e uscendo dal dubbio giudicava essere questa una espropriazione.

Veramente l'onorevole Chiaves potrebbe dire: voi siete un peccatore recidivo, perchè volete commettere una colpa che già altra volta avete commesso; cioè, abbiamo commesso. Or come quella proposta era fatta da un altro partito, sebbene anche dal nostro accolta, io mi persuado che cotale delitto di espropriazione non ci sia, imperocchè nessuna Assemblea avrebbe votato una cosa che avesse così minacciato gli interessi dei comuni e delle provincie. I difensori delle provincie e dei comuni c'erano allora come ci sono adesso; ma c'è pure una ragione, onorevole Chiaves, la quale mi impedisce di accettare la sua proposta.

Non mi sarebbe discaro accettarla, se mi si potesse dire: voi avete facoltà di venire alla perequazione. Ma io vi assicuro che ho pensato se per avventura si fosse potuto introdurre qualche articolo che avesse potuto soddisfare a questo intento senza

provocare una controversia lunga ed intricata, come quella che deve sorgere quando si discuta l'ordinamento dell'istruzione secondaria. Soddisfare l'egregio oratore in questo suo desiderio, sarebbe nel momento attuale non volerò questo legittimo miglioramento della condizione degli ufficiali e degli insegnanti nelle scuole secondarie.

L'onorevole Chiaves mi dice solo: pagate voi; allora le sperequazioni restano tali e quali, ed in tal caso non farei altro che negare un principio, il quale per me, fino a questo punto, è il principio della Camera e del paese; cioè che la spesa dell'istruzione secondaria stia a carico delle provincie e dei comuni.

Io non m'incoccio in un proposito, ma ho dinanzi legislativamente due cose: un precedente ed un principio.

Io non posso accettare questa proposta, perchè, accettandola, indebolirei un principio, distruggerei un precedente.

MERZARIO. Nessuno parmi sia sceso a combattere la legge nella parte sostanziale, e però non ho bisogno di impugnare la lancia per difenderla.

L'ora poi è abbastanza avanzata e ci chiama altrove, ed io non abuserò della pazienza nè del tempo della Camera: mi limiterò a pochissime parole.

Rispondo anzitutto al nobile rappresentante della città di Acqui: che la Commissione pur troppo si è preoccupata delle condizioni eccezionali nelle quali si trovano alcuni istituti d'istruzione secondaria. E se non vi fosse altra prova, la si avrebbe nell'ordine del giorno che all'unanimità venne dalla Commissione proposto alla Camera, e che l'onorevole signor ministro ha anche oggi dichiarato di accettare.

Ora dirò in che consista questa eccezionalità di alcuni istituti. Essa riguarda soltanto le antiche provincie del regno.

Quando venne pubblicata la legge del 13 novembre 1859, si stabiliva all'articolo 239 « potranno essere mantenuti dai rispettivi municipi i convitti comunali annessi agli attuali collegi reali ed istituirsene dei nuovi in ciascuno dei comuni dove a termini della presente legge può essere eretto un ginnasio. »

È a notarsi, che lo Stato avanti il 1859, in unione coi comuni, manteneva certi collegi che si chiamavano collegi reali nelle antiche provincie. Uscita questa legge, lo Stato disse a quei comuni: se voi volete mantenere dei ginnasi, io vi darò la somma che vi davo per l'avanti.

I comuni allora fecero una specie di concordato con il Governo. Essi volevano, ed avevano tutte le

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 MARZO 1877

ragioni di volerlo, un ginnasio regio, che ha certo maggiore importanza, perchè nei ginnasi regi sono di solito ammessi dei professori muniti dei migliori titoli, e perchè offerendosi maggiore stabilità di ufficio, e una più estesa carriera, è più facile attirarvi delle persone istruite, che possano impartire una conveniente istruzione.

Che cosa rispose il Governo? Ebbene, io permetto che i vostri si chiamino ginnasi regi, ed assumo io la direzione di questi ginnasi. A questi ginnasi seguirò a corrispondere quella somma che da me era pagata per lo passato; voi comuni o comune darete quel tanto che manca a completare la somma necessaria a pagare il corpo direttivo ed insegnante.

Questo fu il concordato stipulato nelle antiche provincie fra molti comuni e Governo: così stanno le cose.

Venne la legge del 1872, la quale impose un decimo sugli stipendi. Lo Stato avrebbe potuto dire a quei tali comuni delle antiche provincie: Per me seguirò a pagarvi quelle 3 o 4000 lire, ossia quel tanto che vi pagavo per lo passato; voi pagherete il restante. Lo devo dire, il Governo fu anzi generoso, perchè sulla somma che egli corrispondeva si assunse di pagare egli stesso il decimo; ciò che non credo avesse dovuto fare a termine dei concordati stipulati fra Governo e comuni.

Non so che siavi comune nelle antiche provincie, il quale paghi per intero la spesa del mantenimento di un regio istituto: quando ciò fosse, e sarebbe strano, vorrebbe dire che quel comune desiderò affidare allo Stato l'amministrazione e direzione del suo istituto, riservandosi e obbligandosi di pagare egli la spesa. Chi dunque ha voluto quegli istituti?

MINISTRO PER L'ISTRUZIONE PUBBLICA. Sono i comuni che volevano.

MERZARIO, relatore. Fu dunque un contratto; e se domani quei comuni volessero rompere il contratto, non farebbero che esercitare un loro diritto; e credo che il Governo non ricuserebbe di seguitare a corrispondere loro quel tanto che corrispose fino ad oggi.

Essendo questa l'unica obiezione seria, sollevata contro questa legge, parmi che non si dovrebbero presentare altre difficoltà contro questa legge.

Una osservazione tuttavia vorrei sottoporre ancora all'onorevole Chiaves, sulla proposta da lui fatta di addossare allo Stato l'intero decimo d'aumento agli stipendi del personale delle scuole secondarie.

Osservo che tutti i licei regi in Italia sono mantenuti dallo Stato; dunque il relativo decimo sarà pagato dallo Stato. I ginnasi, meno quelli, cui

ho fatto allusione, delle antiche provincie, sono pagati tutti dal Governo, e il Governo corrisponderà per tutti l'aumento del decimo. Le scuole tecniche invece sono costituite diversamente in Italia. Il Governo dà sussidi in diversa misura alle scuole tecniche pareggiate: e anche diversamente provvede alle scuole tecniche regie, il cui numero è di 63 in Italia. Di queste 63 scuole tecniche regie, 18 sono nella Sicilia a tutto carico dello Stato, e per esse lo Stato si assume l'onere del nuovo decimo. Ma le altre 45 scuole tecniche sono pagate metà dai comuni, metà dallo Stato.

Ora vorrebbe l'onorevole Chiaves che il Governo si assumesse il pagamento del decimo d'aumento anche sulla metà degli stipendi imposta ai comuni per il mantenimento delle scuole tecniche regie? Mi pare che lo Stato, il quale si assume già più di 100,000 lire col progetto, com'è, non possa andare al di là, ed assumersi una spesa un po' eccessiva. Però parmi giusto che quelle città delle antiche provincie, le quali hanno le loro convenzioni particolari, le mantengano o le scioglano secondo loro piace; e che le altre città, le quali posseggono una scuola tecnica regia pagata dal Governo, debbano senza lamento accettare il nuovo sacrificio per avere dei migliori insegnanti, giacchè nessuno, se non erro, ha oggi detto che non sia utile e non sia necessario questo aumento di stipendi diretto infine infine a procacciare degli insegnanti più esperti nelle scuole secondarie.

E qui mi sia permesso far notare alla Camera un fatto gravissimo, ed è che il Governo omai non trova più chi mandare ad insegnare in certe scuole tecniche e in certi ginnasi; e che è costretto a mandare in alcuni licei dei giovani, i quali può dirsi abbiano lasciato appena ieri i banchi della scuola. Loro signori conoscono bene che cosa sia insegnamento; come in chi insegna, alla scienza debba andare congiunta una grande esperienza; sanno che il metodo è gran parte, grande aiuto per la buona riuscita degli studi. Per conseguenza, se noi non cercheremo fare una migliore posizione agli insegnanti, o presto o tardi li troveremo peggiorati, o non ne troveremo punto.

Mi sia anche permesso di aggiungere che in quest'anno furono migliorate le condizioni di parecchie classi d'impiegati. Per altri impiegati si è voluto fare qualche cosa; ma per gli insegnanti che precedono di solito la società colla face del sapere, non vorremo far nulla? Vorremo lasciarli da parte? Non vorremo in tanto rincaro di generi di vitto e di pigioni, apportare un miglioramento alla loro sorte?

Ecco quello che io doveva rispondere all'onorevole Chiaves. E lo posso assicurare che la Commis-

 SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 MARZO 1877

sione studiò la questione testè da lui suscitata; e già fu suscitata nel suo seno da uno dei suoi membri; lo posso assicurare altresì che la Commissione, dopo maturo esame e dopo aver consultato il Ministero, non potè, dinanzi a una questione generale, che limitarsi ad invitare il Governo a presentare al più presto, in questa Sessione o al principio dell'altra, un progetto il quale abbia per base la perequazione scolastica del regno.

All'onorevole Del Vecchio, che ben si intende delle cose scolastiche, io non debbo rispondere che due parole. Noi adesso discutiamo una legge d'indole puramente economica e finanziaria, non una legge che miri e tenda al riordinamento degli studi. Le sue idee, che sono belle e buone, le tenga in in serbo per quando si presenterà dal Ministero la legge sul riordinamento degli studi. Come ora si discute del miglioramento delle condizioni economiche degli insegnanti, si discuterà allora del miglioramento dell'insegnamento.

Non ho altro da rispondere, perchè nessun'altra obbiezione od osservazione mi è stata messa innanzi; e finisco.

PRESIDENTE. Non essendovi più oratori iscritti, ritengo chiusa la discussione generale.

(La discussione generale è chiusa.)

Domani si passerà alla discussione degli articoli.

La Giunta delle elezioni ha depositato alla Segreteria la relazione sull'elezione di Nizza Monferrato.

Coloro che vogliono prenderne notizia hanno diritto di farlo.

L'onorevole Panattoni chiede che la discussione su questa elezione si faccia nella seduta di mercoledì.

Se non vi sono opposizioni, s'intenderà stabilito il giorno di mercoledì per questa discussione.

Voci. Sì! sì!

PRESIDENTE. Sarà messa all'ordine del giorno della tornata di mercoledì.

Domani seduta pubblica alle ore due.

La seduta è levata alle 6 20.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

1° Seguito della discussione del progetto di legge per l'aumento di un decimo agli stipendi dei presidi, direttori, insegnanti dei licei, ginnasi, delle scuole tecniche e normali.

Discussione dei progetti di legge:

2° Facoltà alle donne di testimoniare in tutti gli atti pubblici;

3° Inchiesta sopra le condizioni dell'agricoltura e della classe agricola in Italia.

